


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 agosto 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 95081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 1º marzo 1988, n. 7.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3: «Disciplina dell'attività di affittacamere» Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 1º marzo 1988, n. 8.

Autorizzazione per sanatoria di entrate e di spese a carico dell'esercizio finanziario 1987 e convalida di atti adottati in regime di gestione provvisoria ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8 Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 22 marzo 1988, n. 9.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 e per il triennio 1988-1990 (legge finanziaria 1988) Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 22 marzo 1988, n. 10.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990. Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 30 marzo 1988, n. 11.

Parziale modifica della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50 sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri della giunta provinciale Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 30 marzo 1988, n. 12.

Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti vitivinicoli Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 31 marzo 1988, n. 13.

Assunzione ed esercizio di compiti, istituzione di agevolazioni, nonché modifiche di vigenti leggi provinciali in materia di agricoltura e foreste Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1988, n. 14.

Intervento a favore dell'incremento delle reti di distribuzione del gas metano nella provincia di Bolzano Pag. 10

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 dicembre 1987, n. 14-54/Legisl.

Modifica del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 dicembre 1987, n. 15-55/Legisl.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1988, n. 27.

Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1988, n. 28.

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili Pag. 15

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1988, n. 29.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali Pag. 15

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1988, n. 30.

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'art. 3 della legge 1º dicembre 1986, n. 879 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1988, n. 31.

Assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per esigenze eccezionali connesse all'esercizio di particolari funzioni.
Pag. 20

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1988, n. 10.

Modificazione dell'art. 25 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8: «Disciplina delle attività di formazione professionale».
Pag. 22

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1988, n. 11.

Texilia - Istituto per la tradizione e la tecnologia tessile S.p.A. - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1984, n. 47 Pag. 22

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1988, n. 12.

Integrazione e modifiche della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20: «Indirizzi e norme per il riordino dei servizi socio-assistenziali della regione Piemonte» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1988, n. 13.

Abrogazione dell'art. 9 della legge approvata dal consiglio regionale in data 27 gennaio 1988: «Integrazioni e modifiche della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20» Pag. 25

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 15

Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica Pag. 26

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 8.

Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Pag. 29

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano**

LEGGE PROVINCIALE 1° marzo 1988, n. 7.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3: «Disciplina dell'attività di affittacamere».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n.12 del 15 marzo 1988)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è sostituito dal seguente:

«1. Colui che, nel proprio ambito domiciliare, gestisce unitariamente non più di quattro appartamenti per ferie ammobiliati in uno stesso stabile per l'affitto ai turisti o esercita l'attività di affittacamere in non più di sei camere per clienti, fornendo alloggio, eventualmente vitto, escluse le bevande superalcoliche, e altri servizi complementari, con il solo ausilio della normale organizzazione familiare, è soggetto alle disposizioni della presente legge».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è sostituito dal seguente:

«1. Per la modifica del numero delle camere o degli appartamenti, fermo restando i limiti massimi fissati all'art. 1, primo comma, o dei posti-letto o dell'importo dei prezzi massimi indicati nella dichiarazione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3».

Art. 3.

1. L'art. 6 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è soppresso.

Art. 4.

1. Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando l'obbligo della corresponsione della tassa di concessione annuale previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, l'attestazione di cui al secondo comma dell'art. 2 è rilasciata a tempo indeterminato».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 1° marzo 1988

MAGNAGOVisto, p. il commissario del Governo per la provincia di Bolzano:
BENVENUTI

88R0460

LEGGE PROVINCIALE 1° marzo 1988, n. 8.

Autorizzazione per sanatoria di entrate e di spese a carico dell'esercizio finanziario 1987 e convalida di atti adottati in regime di gestione provvisoria ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n.12 del 15 marzo 1988)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono autorizzate per sanatoria le maggiori e minori entrate, rispettivamente le maggiori e minori spese della provincia, per l'esercizio finanziario 1987, di cui alle annesse tabelle A e B.

2. Sono altresì autorizzate per sanatoria le maggiori e minori entrate e le maggiori spese della sezione provinciale di Bolzano della Cassa regionale antincendi e del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, per l'esercizio finanziario 1987, di cui alle annesse tabelle C e E.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dagli enti sopraindicati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti durante la gestione provvisoria, a sensi dell'art. 33, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, delle disposizioni e dei capitoli di bilancio non coinvolti nel rinvio governativo delle leggi provinciali «Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1987», e «Assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1987».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 1° marzo 1988

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI

(Omissis).

88R0461

LEGGE PROVINCIALE 22 marzo 1988, n. 9.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 e per il triennio 1988-1990 (legge finanziaria 1988).*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 22 marzo 1988)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Autorizzazioni di spesa per l'anno 1988 - Tabella A*

1. Le spese da iscrivere nel bilancio della provincia per l'anno finanziario 1988 per l'attuazione delle disposizioni legislative che demandano alla legge finanziaria la determinazione degli stanziamenti

annualmente occorrenti e le spese per l'ulteriore applicazione di leggi provinciali, regionali o statali, i cui termini di applicazione siano scaduti o la cui portata finanziaria sia esaurita in precedenti esercizi, sono autorizzate nella misura indicata nella annessa tabella A.

2. I limiti di spesa annuale eventualmente stabiliti dalle leggi predette, s'intendono modificati per l'anno 1988 in conformità all'ammontare degli stanziamenti indicati per ciascuna legge nella citata tabella.

3. Le spese riservate del presidente della giunta provinciale e degli assessori provinciali sono autorizzate per l'anno finanziario 1988 nella misura rispettivamente di lire 120 milioni (cap. 11015) e di lire 130 milioni (cap. 11020).

4. L'autorizzazione di spesa per lire 1.500 milioni di cui all'art. 5, comma 3 della legge provinciale 4 novembre 1987, n. 28, è trasferita dall'esercizio finanziario 1987 all'esercizio finanziario 1988 (cap. 81136).

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per il triennio 1988-1990

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle sottoindicate disposizioni legislative, sono autorizzate per l'anno finanziario 1988 e per il biennio 1989-1990, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, le seguenti spese:

(*Omissis*).

2. L'autorizzazione di spesa per complessive lire 35.000 milioni a carico del triennio 1987-1989, di cui all'art. 5, comma 1, della legge provinciale 4 novembre 1987, n. 28, è trasferita a carico del triennio 1988-1990. L'onere relativo è posto a carico dell'esercizio finanziario 1988 per lire 20.000 milioni (cap. 81135) e a carico del biennio successivo per lire 15.000 milioni.

3. L'amministrazione provinciale è autorizzata ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma prevista ai commi precedenti per il triennio 1988-90, fermo restando che i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

4. Le annualità relative ai limiti d'impegno di cui alle lettere *i*) ed *l*) del comma 1 saranno iscritte nel bilancio provinciale per la durata di anni venti, a decorrere rispettivamente dall'anno 1988, 1989 e 1990.

Art. 3.

Contributi per edifici per scuole materne

1. Le disposizioni di cui all'art. 94 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, si applicano anche relativamente agli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1988 (cap. 31135).

Art. 4.

Assegnazioni agli istituti per l'educazione musicale

1. Per i fini di cui all'art. 2 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, le erogazioni a favore dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e dell'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana sono stabilite per l'anno 1988 nell'importo massimo rispettivamente di lire 3.850 milioni e di lire 1.274 milioni. L'onere relativo è posto a carico del capitolo di spesa n. 33111 del bilancio di previsione per l'anno 1988.

Art. 5.

Contributi per i cimiteri di guerra

1. La giunta provinciale è autorizzata a concedere per l'anno 1988 contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri dei caduti in guerra in Alto Adige, fino all'importo massimo di lire 30 milioni. L'onere relativo è posto a carico del capitolo di spesa n. 33111 del bilancio di previsione per l'anno 1988.

Art. 6.

Aumento dell'importo delle borse di studio

1. In applicazione dell'art. 1 della legge provinciale 20 novembre 1984, n. 17, l'importo massimo delle borse di studio è elevato a decorrere dall'anno scolastico 1988/89, a L. 2.100.000 rispettivamente a L. 2.000.000.

2. In applicazione dell'art. 2 della legge provinciale 20 novembre 1984, n. 17, l'importo massimo delle borse di studio per studenti universitari è elevato a decorrere dall'anno scolastico 1988/89 da L. 4.000.000 a L. 4.500.000.

3. L'importo delle singole borse di studio può essere scaglionato in diminuzione, in base alla situazione economica dei richiedenti. I criteri e le modalità da seguire per lo scaglionamento sono stabiliti annualmente dalla giunta provinciale negli appositi bandi di concorso.

Art. 7.

Finanziamento delle Unità sanitarie locali

1. I criteri per il riparto tra le unità sanitarie locali dello stanziamento iscritto al cap. 52110 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.

2. A tale fine viene privilegiato il riparto per funzioni c/o programmi rispetto a quello per categorie economiche. Quest'ultimo trova applicazione solo in mancanza dei dati conoscitivi relativi ai costi per funzioni.

3. Deve inoltre essere rispettato il principio del riequilibrio territoriale nell'allocatione delle risorse, secondo le indicazioni del piano sanitario provinciale e garantendo comunque la necessaria gradualità di applicazione.

Art. 8.

Modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21 trasporto infermi con eliambulanza

1. L'art. 6 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, è sostituito dal seguente:

«1. Fino all'attivazione del servizio ai sensi dell'art. 3, la giunta provinciale è autorizzata ad erogare le sovvenzioni di cui all'art. 5 ed i contributi e rimborsi delle spese di trasporto ai sensi dell'art. 4 alle associazioni convenzionate con il servizio sanitario provinciale per il trasporto infermi, che svolgano attività di pronto soccorso con eliambulanza».

Art. 9.

Disposizioni per la finanza locale

1. Il pareggio dei bilanci comunali è assicurato per l'anno 1988 mediante erogazioni a carico del bilancio della provincia.

2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono determinate nell'importo di L. 345.000 moltiplicato per il numero delle persone residenti nel comune al 31 dicembre 1986 al netto dell'ammontare delle somme attribuite ai comuni per l'anno 1988, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 21 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 440.

3. Per i comuni con popolazione residente a 10.000 abitanti la base di L. 345.000 è aumentata a L. 394.000 e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti a L. 500.000.

4. La provincia corrisponde inoltre ai comuni un contributo integrativo pari alla differenza tra l'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 e l'importo risultante dalle assegnazioni attribuite per l'anno 1987 aumentato del cinque per cento ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 16 aprile 1987, n. 9.

5. Gli oneri derivanti dai precedenti commi, per complessive L. 118.810 milioni, sono posti a carico dei capitoli di spesa n. 91010 e 91015 del bilancio di previsione per l'anno 1988.

6. Le erogazioni a favore dei comuni, arrotondate per eccesso o per difetto a L. 1.000, sono versate in due soluzioni: la prima entro il 30 giugno 1988 e la seconda entro il 31 agosto 1988.

Art. 10.

Finanziamento di opere pubbliche degli enti locali

1. Le disposizioni della legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10, si applicano anche ai mutui contratti dai comuni, dai consorzi tra comuni o dalle loro aziende nell'anno 1989.

2. Alla copertura dei relativi oneri a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1990 e successivi, si provvede con gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2, comma 1, lett. *i*) ed *l*).

3. Nel comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, aggiunto con l'art. 3 della legge provinciale 5 agosto 1983, n. 29, è aggiunta la seguente frase:

«La relativa deliberazione è trasmessa all'Assessorato ai lavori pubblici e costituisce prova dell'impiego regolare delle somme stesse.»

4. All'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è aggiunto il seguente comma:

«7. A partire dall'anno finanziario 1988 il fondo di cui al comma 1 viene erogato a favore dei comuni in due soluzioni: la prima rata entro il 31 maggio e la seconda rata entro il 30 settembre.»

5. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, è sostituito dal seguente:

«2. Qualora gli enti beneficiari cedano irrevocabilmente alla cassa depositi e prestiti i contributi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, la provincia provvede al versamento degli stessi direttamente alla cassa depositi e prestiti in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.»

6. L'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 18, inserito con l'art. 3 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, è sostituito dal seguente:

«5. A partire dal 1987 le rate di ammortamento possono essere versate da parte della provincia direttamente alla cassa depositi e prestiti in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.»

Art. 11.

Spese per la contrattazione

1. La spesa da iscrivere nel bilancio della provincia per il triennio 1988-1990, per la contrattazione ai sensi della legge provinciale 6 agosto 1987, n. 18, è stabilita in lire 30.000 milioni di cui lire 6.000 milioni per l'anno 1988, lire 12.000 milioni per l'anno 1989 e lire 12.000 milioni per l'anno 1990.

Art. 12.

Legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24 - termine per le domande di contributo

1. Le domande di contributo ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, e successive modifiche, devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il contributo stesso si riferisce.

Art. 13.

Disposizioni relative agli interventi per riparare i danni causati dalle alluvioni dell'estate 1987

1. Per la concessione dei contributi e sussidi per la riparazione dei danni causati alle aziende agricole dalle alluvioni dell'estate 1987, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni legislative vigenti:

a) per la concessione dei sussidi di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, si prescinde dallo stato di bisogno ed i periti dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste provvedono direttamente all'accertamento della veridicità delle indicazioni contenute nelle domande, in deroga a quanto previsto nell'art. 3, comma 2, della succitata legge provinciale. I sussidi per la ricostruzione ed il riattamento dei fabbricati ad uso abitativo non possono superare gli importi massimi previsti nell'art. 3 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni;

b) per la concessione dei sussidi di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi provinciali sulle comunità montane, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, si applica la procedura di cui alla lettera a) del presente articolo, in deroga a quella prevista nell'art. 3, comma 2, della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, e richiamata dal predetto art. 10; inoltre l'importo massimo previsto nel comma 2 dello stesso art. 10 è elevato a lire 30 milioni;

c) i contributi per il ripristino delle opere di cui all'art. 3, lettera a), della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi fino al 90% della spesa ammessa.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1.704 miliardi e 63,2 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1988, derivante dagli articoli 1 (commi 1, 3 e 4), 2 (commi 1 e 2), 9 e 11 della presente legge, si provvede

con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio di previsione della provincia per l'anno 1988 come segue:

a) lire 4 miliardi e 314 milioni, quale avanzo presunto dell'esercizio finanziario 1987 con vincolo di destinazione a specifici settori di spesa (cap. 101);

b) lire 780 miliardi, come ricavo dei mutui passivi autorizzati dall'art. 2 della legge di approvazione di bilancio;

c) lire 919 miliardi e 749,2 milioni, quali altre entrate di competenza della provincia per l'anno 1988.

2. Alla copertura dei maggiori oneri per complessive lire 424 miliardi e 938 milioni, a carico degli esercizi finanziari 1989 e 1990, derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 11 della presente legge, si provvede con una quota di pari importo delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 1989-1990 dal bilancio pluriennale 1988-1990 della provincia.

Art. 15.

Entrata in vigore della legge

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1988.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 marzo 1988

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: Urzi

(Omissis).

88R0473

LEGGE PROVINCIALE 22 marzo 1988, n. 10.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 22 marzo 1988)

(Omissis).

88R0474

LEGGE PROVINCIALE 30 marzo 1988, n. 11.

Parziale modifica della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 59 sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri della giunta provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 12 aprile 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 59 sostituito dal primo capoverso dell'art. 2 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 15, è sostituito con effetto dal 1° gennaio 1988 dal seguente:

«Per i viaggi di servizio da effettuarsi nel territorio della regione Trentino-Alto Adige spetta ai membri della giunta provinciale un compenso forfettario mensile di lire 474.000.»

Art. 2.

1. La giunta provinciale e rispettivamente il consiglio provinciale possono assicurare i propri membri contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 3.

1. Alla copertura della maggiore spesa riferita ai membri della giunta provinciale, valutata in lire sessanta milioni all'anno, si provvede:

a) per l'anno 1988, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 7 dell'allegato n. 3 al bilancio);

b) per gli anni successivi, mediante appositi stanziamenti nel bilancio di previsione.

2. Alle spese derivanti dall'art. 2, riferite ai membri del consiglio provinciale, provvede il consiglio stesso tramite il proprio bilancio ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

4. Nell'elenco dei capitoli di spesa costituente l'allegato n. 1 al bilancio di previsione per l'anno 1988 è aggiunto il cap. 11012.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 30 marzo 1988

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI

88R0475

LEGGE PROVINCIALE 30 marzo 1988, n. 12.

Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti vitivinicoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 12 aprile 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Controllo e vigilanza

L'amministrazione provinciale svolge d'accordo con i competenti istituti di vigilanza per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, i compiti ad essa attribuiti dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, inerenti il controllo e la vigilanza sulla preparazione e sul commercio di prodotti vitivinicoli.

2. I compiti di cui al primo comma sono svolti dall'ufficio fruttivitecologia e colture speciali e dal laboratorio chimico provinciale.

Art. 2.

Comitato provinciale per la vitivitecologia

È istituito presso l'ispettorato per l'agricoltura il comitato provinciale per la vitivitecologia, in seguito chiamato semplicemente comitato, che esercita le seguenti funzioni:

a) esprimere i pareri obbligatori sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» e «controllata e garantita» dei mosti e dei vini di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1962, n. 930;

b) esprimere i pareri obbligatori sulla validità delle domande di riconoscimento delle unità geografiche di competenza dell'assessorato per l'agricoltura ai sensi della normativa vigente sui vini da tavola con indicazione geografica;

c) emettere, su richiesta, pareri sulle modalità di svolgimento dei compiti inerenti il controllo e la vigilanza di cui al precedente articolo, nonché sulle iniziative interessanti l'aggiornamento nel settore vitivitecologico.

Art. 3.

Nomina e composizione del comitato

1. Il comitato di cui al precedente articolo è nominato con deliberazione della giunta provinciale e dura in carica per la durata della legislatura, nel corso della quale è intervenuta la nomina.

2. Esso è composto:

a) dal direttore generale dei servizi agrari e forestali, in qualità di presidente, o, in caso di impedimento dal direttore dell'ispettorato per l'agricoltura;

b) da un rappresentante designato dal consorzio delle cantine sociali altoatesine soc. coop. a r.l.;

c) da un rappresentante designato dall'unione vini altoatesina soc. coop. a r.l.;

d) da due rappresentanti designati dalle associazioni professionali di agricoltori maggiormente rappresentative;

e) da un rappresentante designato dalle associazioni dei maestri cantinieri sudtirolesi;

f) da un funzionario dell'ufficio sperimentazione presso la ripartizione VI, designato dall'assessore per l'agricoltura e le foreste;

g) da un funzionario dell'ispettorato per l'agricoltura, designato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

h) da un funzionario della ripartizione VII: artigianato, industria, commercio e turismo, designato dall'assessore competente per il commercio;

i) da un funzionario dell'ufficio laboratorio chimico - sezione suolo ed alimentari, presso la ripartizione VIII, designato dall'assessore competente per la sanità;

j) da un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

3. Funge da segretario un funzionario dell'ufficio fruttivitecologia e colture speciali.

4. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale.

5. Il comitato è convocato dal presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni del comitato sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

7. Per ciascun altro membro effettivo del comitato la giunta provinciale nomina un membro supplente, designato dall'organismo, al quale compete, ai sensi del secondo comma del presente articolo, la designazione del membro effettivo.

Il membro supplente deve appartenere allo stesso gruppo linguistico di quello del membro effettivo.

8. Ai componenti del comitato, in quanto spettino, per ogni seduta sono corrisposti i compensi ed i trattamenti di missione secondo le condizioni ed i limiti di cui alla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

Aumento delle dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del ruolo amministrativo di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sono, per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 1 della presente legge, aumentate di un posto rispettivamente nella IV e nella VI qualifica funzionale.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

Alla copertura della maggiore spesa per il funzionamento del comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, valutata in lire 1 milione all'anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1988, che presenta la disponibilità occorrente, e con appositi stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.

2. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'articolo 4 della presente legge, valutate in lire 30 milioni per l'anno 1988 ed in lire 60 milioni per ciascuno degli anni successivi, si provvede:

a) per l'anno 1988, mediante riduzione per lire 30 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

b) per il biennio 1989-1990, con una quota dello stanziamento previsto per lo stesso periodo alla sezione 1, settore 1.2, lett. b.1) del bilancio pluriennale 1988-1990;

c) per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci della provincia.

3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 30 marzo 1988

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URSI

88R0476

LEGGE PROVINCIALE 31 marzo 1988, n. 13.

Assunzione ed esercizio di compiti, istituzione di agevolazioni, nonché modifiche di vigenti leggi provinciali in materia di agricoltura e foreste.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 19 aprile 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DI COMPITI

Art. 1.

Riproduzione degli animali

1. Con l'entrata in vigore della presente legge provinciale i compiti finora esercitati dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, emanato in attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, nonché della legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la disciplina della riproduzione bovina, vengono assunti dall'amministrazione provinciale.

2. I compiti derivanti da quanto previsto nel precedente comma sono svolti dall'ispettorato per l'agricoltura.

3. I diritti fissi ed i proventi delle pene pecuniarie e delle oblazioni previsti dalla normativa di cui al primo comma vengono introitati, senza vincolo di destinazione, nel bilancio della provincia.

Art. 2.

Profilassi vaccinali obbligatorie degli animali

1. L'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie degli animali, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, viene ogni anno stabilita e regolamentata con deliberazione della giunta provinciale.

2. L'approvvigionamento dei vaccini e dei sieri necessari per l'attuazione delle profilassi vaccinali di cui al primo comma viene effettuato in base ad un programma concordato il Ministero della Sanità.

TITOLO II

ISTITUZIONE DI AGEVOLAZIONI

Art. 3.

Contributi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola e della zootecnia

1. Per favorire un aumento della produttività del lavoro attraverso lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della meccanizzazione, la giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature. Tali agevolazioni non possono superare, per aziende ad indirizzo frutticolo il 25% e, per tutte le altre aziende, il 35% della spesa ammessa.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo ed il consolidamento delle produzioni zootecniche, la giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale fino al 35% della spesa ammessa per l'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature zootecniche, nonché per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e di impianti per lo sviluppo delle specie minoritarie, della polli- e apicoltura.

3. I contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi a titolari di aziende agricole e, preferibilmente, a coltivatori diretti, singoli od associati. Le relative domande devono essere dirette all'assessorato per l'agricoltura e le foreste e corredate di un preventivo di spesa, nonché di una descrizione tecnico-economica dell'azienda.

4. Per favorire l'immissione sul mercato dei prodotti zootecnici, la giunta provinciale può concedere ai consorzi per la commercializzazione di bestiame, nonché ad altre organizzazioni operanti nello stesso settore, contributi sulle spese sostenute per la vendita di bestiame da allevamento, riproduzione ed ingrasso. Tali agevolazioni non possono superare il 50% della spesa ammessa.

Art. 4.

Concessione di un contributo «una tantum»

1. L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di bonifica Val Venosta un contributo «una tantum» di lire 200 milioni per far fronte al pagamento degli interessi passivi ed ammortamento dovuti agli istituti di credito per i prestiti assunti per la costruzione di impianti di irrigazione nella località «Monte Sole» - comune di Silandro.

TITOLO III

MODIFICA DI VIGENTI LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, concernente provvedimenti per il potenziamento dell'assistenza tecnica e socio-economica in provincia di Bolzano.

1. Alla legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, concernente provvedimenti per il potenziamento dell'assistenza tecnica e socio-economica in provincia di Bolzano, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'art. 1 il terzo comma è abrogato;

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

1. «Per l'esecuzione di quanto previsto nel precedente art. 1, l'amministrazione provinciale può anche avvalersi dell'attività di organizzazioni operanti nei diversi settori, che diano garanzia di efficienza e di imparzialità; tali organizzazioni possono beneficiare delle provvidenze finanziarie di cui ai seguenti articoli»;

c) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

1. La provincia interviene a favore delle organizzazioni di cui all'art. 2 con la concessione di contributi, oltre che nelle spese per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura degli uffici, anche nelle spese di funzionamento in misura non superiore al 75% su quelle riconosciute ammissibili.

2. A favore delle organizzazioni autorizzate all'introduzione e al mantenimento della contabilità agraria, l'importo massimo del contributo previsto dal precedente comma per le spese di funzionamento può essere elevato fino al 100%».

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, contenente disposizioni per le opere di bonifica, miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria.

1. Il limite minimo del contributo previsto alla lettera b) dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, concernente la concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni, è diminuito dal 40% al 30%.

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58, concernente interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca.

1. Al secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58, concernente interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca, è aggiunta la seguente frase: «Allo scopo di migliorare la qualificazione professionale, le spese dirette possono essere effettuate anche per l'acquisto di materiale didattico e scientifico destinato alla distribuzione a scuole e biblioteche, nonché ad imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nei settori di cui al primo comma».

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la pesca

1. Alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la pesca, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'art. 11 la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«Nel caso, che venga inflitta una sanzione amministrativa per pesca senza permesso o per violazione delle disposizioni di cui alle lettere b) o c) dell'art. 12, l'abilitazione alla pesca può essere sospesa fino a due anni ed, in caso di recidiva, ritirata»;

b) l'art. 17 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge o dell'ordinamento della pesca si applicano, fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato e il eventuale diritto al risarcimento del danno, le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 10.000 per l'esercizio della pesca senza avere con sé la licenza di pesca, la carta di abilitazione o il permesso di pesca;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da L. 30.000 a L. 90.000 per la violazione di quanto disposto nell'art. 1, sesto e settimo comma, nell'art. 5, primo comma, nell'art. 7, secondo comma, nell'art. 10, quarto e quinto comma e nell'art. 16;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da L. 90.000 a L. 240.000 per la violazione di quanto disposto nell'art. 10, secondo comma, e nell'art. 12, secondo comma;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da L. 30.000 a L. 300.000 per la violazione di quanto disposto negli articoli 8 e 13, nonché nell'ordinamento della pesca;

e) la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da L. 150.000 a L. 1.000.000 per la violazione di quanto disposto nell'art. 14;

f) la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da L. 300.000 a L. 2.000.000 per la violazione di quanto disposto nell'art. 15.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 possono inoltre essere sequestrati i mezzi di cattura in possesso del contravventore.

3. I pesci catturati in modo illecito vengono sequestrati e, se possibile, rimessi nell'acqua; altrimenti spettano all'acquicolto».

Art. 9.

Modifica ed integrazione della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni

1. Alla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i pareri sulle iniziative nei settori agricoltura, caccia, pesca, sistemazione bacini montani, regolazione corsi d'acqua ed elettrificazione rurale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'art. 1 il settimo comma è sostituito dal seguente:

«7. Gli acquisti corredati dal parere favorevole espresso dalla commissione di cui all'art. 2 non sono soggetti al parere della commissione di cui all'art. 22 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2»;

b) al primo comma dell'art. 2 è aggiunta la seguente frase: «In caso di impedimento il presidente viene sostituito da un membro eletto dalla commissione medesima».

Art. 10

Modifica ed integrazione della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34, contenente disposizioni sui consorzi di bonifica integrale, modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e disposizioni sulla ricomposizione fondiaria.

1. Alla legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34, contenente disposizioni sui consorzi di bonifica integrale, modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e disposizioni sulla ricomposizione fondiaria, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) nell'art. 12 dopo il secondo comma è inserito il seguente:

2-bis. L'attuazione di una ricomposizione fondiaria ordinata dalla giunta provinciale ai sensi del primo comma deve essere annotata nel libro fondiario su richiesta del rispettivo consorzio»;

b) dopo l'art. 17 è inserito il seguente art. 17-bis:

1. Per favorire l'accorpamento e l'arrotondamento di fondi agricoli la giunta provinciale può concedere contributi fino all'intera copertura delle spese notarili e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, connesse con operazioni di permuta, anche non comprese nei piani di ricomposizione fondiaria, purché ricadenti nelle zone non destinate all'edificazione od ai servizi dagli strumenti urbanistici di qualsiasi tipo o grado. Riguardo alle succitate spese sono comunque esclusi i contributi sugli oneri tributari».

Art. 11.

Integrazione della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17, concernente il riordino dei provvedimenti a favore dell'economia forestale

1. Nell'art. 11 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17, concernente il riordino dei provvedimenti a favore dell'economia forestale, dopo il seguente comma è inserito il seguente:

«2-bis. Per i boschi situati nella provincia di Bolzano non si applica la disposizione contenuta nell'art. 143 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126».

Art. 12.

Modifica ed integrazione della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, concernente la difesa dalle avversità atmosferiche

1. Alla legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, concernente la difesa dalle avversità atmosferiche, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) nell'art. 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, la giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di produttori agricoli, di cui all'art. 10, primo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, un contributo integrativo sulle spese di assicurazione ai sensi dell'art. 19, secondo comma, punto 3), della legge

25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, che non può superare l'importo pari al 50% dell'ammontare del premio assicurativo complessivo dedotto il 2% del valore della produzione annua denunciata rispettando comunque i limiti massimi definiti in sede C.E.E.»;

b) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«*Fidejussione.* — La giunta provinciale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia dei prestiti, che, in attesa del pagamento da parte dello Stato del contributo di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come sostituito con il quinto comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, vengono assunti dai consorzi di produttori agricoli, di cui al primo comma del precedente articolo, per il pagamento dei premi alla società di assicurazione in base a contratti stipulati per la difesa dalla grandine.».

Art. 13.

Modifica ed integrazione della legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, concernente gli interventi per la protezione degli animali

1. Alla legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, concernente gli interventi per la protezione degli animali, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«*Incentivazione delle associazioni per la protezione degli animali e della loro unione.* — 1. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la provincia incentiva le associazioni per la protezione degli animali operanti sul territorio provinciale e ritenute a tal fine idonee, nonché, in modo particolare, la loro unificazione in un'unica associazione a livello provinciale, in seguito chiamata semplicemente lega.

2. In tale ambito la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annuali fino all'importo dell'85% delle spese riconosciute per le seguenti attività:

- a) istituzione e gestione del servizio di guardie zoofile di cui al successivo art. 6;
- b) formazione ed aggiornamento delle guardie zoofile, nonché altre iniziative nell'ambito della protezione degli animali;
- c) gestione degli uffici, nonché degli asili e ricoveri per animali e di cani;
- d) iniziative culturali e di studio, di ricerca e di informazione della protezione degli animali.

3. Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine stabilito dalla giunta provinciale. I contributi di cui al precedente comma possono essere erogati anche in via anticipata fino all'ammontare del 50%; per la liquidazione del saldo deve essere presentata la documentazione di spesa fino alla concorrenza dell'importo dei contributi concessi.

4. La giunta provinciale può, inoltre, concedere alle associazioni ed alla lega di cui al primo comma contributi in conto capitale fino all'importo del 90% della spesa riconosciuta per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli uffici, nonché degli asili e ricoveri per animali e di cani. Su richiesta del beneficiario di tale contributo l'amministrazione provinciale può pagare un importo non superiore al 50% immediatamente e, se nel caso, anche prima dell'inizio dei lavori, se in questo modo possono evitarsi gravi difficoltà economiche per il beneficiario. L'interessato deve obbligarsi per iscritto ad iniziare ed ultimare i lavori progettati entro il termine fissato dalla giunta provinciale. In caso di qualsiasi abuso deve essere restituita la somma pagata con gli interessi nella misura dell'ammontare del tasso ufficiale di sconto.

5. Nella concessione dei benefici di cui ai precedenti commi è data a parità di condizioni, precedenza alle iniziative promosse dalla lega.».

b) nell'art. 6 il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Per garantire l'osservanza e la vigilanza in merito alle leggi riguardanti la protezione degli animali, il presidente della giunta provinciale nomina, su proposta dell'assessore competente riguardo le persone designate dalle associazioni e dalla lega di cui al primo comma del precedente articolo, guardie giurate addette alla protezione degli animali (guardie zoofile). Queste persone devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge; svolgono le loro funzioni in via onoraria o come attività principale o secondaria alle dipendenze delle succitate organizzazioni. Per le stesse finalità l'assessore competente può incaricare anche il personale del corpo forestale provinciale.»;

c) all'art. 6, comma quinto, è aggiunto il seguente periodo: «È in facoltà della giunta provinciale di delegare l'esercizio delle funzioni inerenti al coordinamento delle guardie zoofile alla lega di cui all'art. 5, comma primo, sotto la vigilanza del servizio del veterinario provinciale.».

2. Per l'esecuzione dei compiti previsti dalla succitata legge provinciale la dotazione organica della VI qualifica funzionale del ruolo amministrativo di cui nell'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata di due posti e quella della VI qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi agrari è diminuita di due posti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Istituzione di un nuovo ufficio

1. Nell'allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento degli uffici e del personale della provincia autonoma di Bolzano, è aggiunto il seguente ufficio:

«Ripartizione VI, agricoltura e foreste n. 189, ufficio laboratorio chimico e agrario, sperimentazione, consulenza e servizi per conto terzi nei settori della fruttivitticoltura, delle foreste e dell'ambiente consistenti in:

- analisi relative alla dinamica degli elementi nelle foglie e nei frutti;
- analisi delle caratteristiche di mosti e di vini ai fini della selezione clonale;
- analisi relative a presenza di residui nella frutta e nella verdura;
- analisi di terreno e di fanghi connessa alla consulenza sulla concimazione;
- determinazione del valore nutritivo e del contenuto in elementi nutritivi dei mangimi ad uso zootecnico;
- analisi e consulenza tecnica relativa all'impiego di composti e di fanghi da depurare;
- analisi relative alla frigoconservazione dei prodotti ortofrutticoli;
- controllo della persistenza e dei tempi di carenza dei fitofarmaci e dei residui;
- esame dei terreni forestali e analisi relative alle problematiche della selvicoltura e della moria dei boschi».

Art. 15.

Abrogazione di legge

1. La legge provinciale 27 marzo 1975, n. 19, è abrogata.

2. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla legge di cui al precedente comma, dall'art. 3, primo comma della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, nonché dall'art. 5 della legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse al beneficio delle provvidenze recate dalla medesima rispettivamente all'art. 3, primo e secondo comma, all'art. 12, primo comma, lettera a) per le corrispondenti iniziative, nell'osservanza degli obblighi, delle condizioni e dei limiti in questi previsti.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione delle spese, la cui disciplina è modificata con la presente legge, sono utilizzati gli stanziamenti già autorizzati ed iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno 1988, con riferimento alla normativa previgente. Gli stanziamenti per provvidenze ai sensi della legge provinciale 27 marzo 1975, n. 19, abrogata con l'art. 15 della presente legge, sono utilizzati per le agevolazioni ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, della presente legge.

2. Le spese per agevolazioni ai sensi dell'art. 3, quarto comma, saranno autorizzate per l'anno 1988 con successivo provvedimento legislativo e negli anni seguenti dalla legge finanziaria annuale.

3. Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni, previsto dall'art. 4, si provvede a carico dell'esercizio finanziario 1988 mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa (partita n. 3 dell'allegato n. 4 al bilancio).

4. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 11 milioni per l'indennità di direzione dell'ufficio previsto all'art. 14, si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 12100 del bilancio di previsione per l'anno 1988, che offre sufficiente disponibilità, e con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della provincia, secondo le indicazioni del bilancio pluriennale.

5. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 17.

Norma finale

1. La giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi modificate ai sensi del titolo III della presente legge.

Art. 18.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 31 marzo 1988

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI

88R0477

LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1988, n. 14.

Intervento a favore dell'incremento delle reti di distribuzione del gas metano nella provincia di Bolzano.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 19 aprile 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e tipi di intervento

1. Al fine di agevolare l'incremento delle reti di distribuzione del gas metano nel territorio provinciale la giunta provinciale è autorizzata a concedere:

a) contributi in conto capitale fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile;

b) contributi in conto interessi fino al 50% della quota interessi delle rate di ammortamento per una durata non superiore a 10 anni, compreso il periodo di preammortamento; nella stessa misura essi possono essere concessi per il prefinanziamento del mutuo da parte di istituti di credito anche diversi da quello mutuante.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:

a) i comuni, loro consorzi, comunità comprensoriali e rispettive aziende speciali, territorialmente interessati;

b) società a capitale pubblico o privato.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge possono riferirsi alle spese relative:

a) alla costruzione di nuove reti di distribuzione e di cabine di riduzione della pressione;

b) al rinnovo ed all'ampliamento di impianti esistenti;

c) alla realizzazione delle strutture ed all'acquisto dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio di distribuzione;

d) al risarcimento dei danni ed alle indennità di servitù e di espropriazione relativi alla realizzazione degli impianti;

e) agli oneri dovuti alla società concessionaria per l'allacciamento al metanodotto principale;

f) alle spese tecniche sostenute, nonché alle maggiori spese derivanti da affidamento dei lavori con offerte in aumento, da lavori che si rendono necessari in corso d'opera, da revisione dei prezzi.

Art. 4.

Concessione dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia, tenuto conto della fattibilità tecnica ed economica degli allacciamenti.

2. Le domande per la concessione di contributi vanno presentate all'amministrazione provinciale corredate del progetto dell'impianto e di una dettagliata relazione sul programma dei lavori e del relativo piano finanziario.

Art. 5.

Revoca dei benefici

1. In caso di mancata attuazione delle iniziative programmate o di difformità delle stesse rispetto al progetto, sulla base del quale è stato concesso il contributo, la giunta provinciale revoca in tutto o in parte le agevolazioni concesse e ne dispone il recupero ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 6.

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi in conto capitale viene disposta mediante:

a) anticipazione del 50% sull'ammontare complessivo, previa presentazione dei contratti di appalto, ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia o di concessione ad azienda privata, di attestazione del legale rappresentante dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dei lavori, vistata dall'amministrazione concedente nel caso di concessione;

b) liquidazione di acconti fino ad un ulteriore 40% sull'ammontare complessivo in base agli stati di avanzamento ovvero nell'ipotesi di esecuzione in economia; o di concessione ad azienda privata, di idonea documentazione contabile, previo nullaosta del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia, vistata dall'amministrazione concedente nel caso di concessione;

c) liquidazione del residuo 10% a seguito di presentazione del certificato di collaudo, del certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori, ovvero, nel caso di concessione ad azienda privata, di idoneità tecnica dell'impianto in conformità alle norme contrattuali, vistata dall'amministrazione concedente, previo nullaosta del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia;

d) liquidazione sulla base di fatture o altra idonea documentazione, in caso di acquisti di materiali e di attrezzature o delle altre spese ammesse di cui all'art. 2, previo nullaosta del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia.

2. L'erogazione dei contributi in conto interessi viene disposta sulla base della documentazione comprovante l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento da parte dell'istituto mutuante e viene disposta in rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il contributo può essere versato direttamente, su richiesta del beneficiario, all'istituto di credito mutuante.

Art. 7.

Garanzia fidejussoria

1. La giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a carattere sussidiario a favore dei comuni o dei loro consorzi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1944 del Codice civile, sui finanziamenti concessi da istituti di credito per la realizzazione delle reti di distribuzione del metano e per la dotazione delle strutture e dei mezzi necessari per la distribuzione del gas.

Art. 8.

Dichiarazione di pubblica utilità

1. L'ammissione delle opere a contributo ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge. Le aree destinate alle reti di trasporto del gas, alle cabine di decompressione e misura e alle sottocabine, comprese nel progetto di distribuzione, comportano una nuova delimitazione del vincolo urbanistico che, su richiesta del comune o del consorzio dei comuni interessati, viene approvata dalla giunta provinciale, previo parere della commissione urbanistica di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento urbanistico.

2. La nuova delimitazione di vincolo viene determinata con decreto del presidente della giunta provinciale. Le delibere della giunta provinciale vengono trasmesse con le planimetrie al comune interessato per essere affisse per la durata di 30 giorni all'albo del comune stesso.

Art. 9.

Concessione

1. Qualora le reti di distribuzione del metano e relativi impianti, concesse ad un soggetto privato, vengano riscattate, nella determinazione dell'equo indennizzo in base alla vigente normativa si tiene conto delle agevolazioni erogate ai sensi della presente legge.

Art. 10.

Progettazione

1. La giunta provinciale è autorizzata all'esecuzione di studi, progetti, rilievi, misurazioni e ogni altro adempimento preparatorio all'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, da effettuare anche tramite istituti specializzati, società o liberi professionisti.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Per le iniziative di cui all'art. 10 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.000 milioni.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1988 relativa al cap. 83020 dello stato di previsione della spesa.

3. Gli stanziamenti di spesa per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 1, nonché per gli oneri derivanti dall'art. 7 della presente legge, sranno autorizzati per l'anno 1988 con successivo provvedimento legislativo.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 12.

Variazioni al bilancio 1988

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 aprile 1988

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI

88R0478

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 dicembre 1987, n. 14-54/Legisl.

Modifica del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 26 gennaio 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trento - Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare l'art. 53;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25 nonché l'art. 6, quarto comma, della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento, n. 13270 di data 27 novembre 1987;

Decreta:

Con decorrenza 31 dicembre 1987 la tabella del trattamento di missione fuori provincia del personale della provincia autonoma di Trento è sostituita dalla seguente nuova tabella:

Qualifiche e Livelli	Classe ferroviaria	Diaria con pernottamento
Dirigente generale	I	61.900
Dirigente	I	60.600
Ispettore generale ad esaurimento	I	60.600
Direttore di divisione ad esaurimento	I	60.600
8° livello	I	60.600
7° livello e personale medico e veterinario con qualifica di direttore di sezione o di consigliere	I	60.600
6° livello bis	I	59.200
6° livello	I	59.200
5° livello	I	59.200
4° livello	I	57.700
3° livello	II	57.700
2° livello	II	57.700

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 11 dicembre 1987

ANGELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1988, Registro n. 2, foglio n. 75.

88R0436

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 dicembre 1987, n. 15-55/Legisl.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 2 febbraio 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 12100 del 23 novembre 1984;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9966 del 7 novembre 1986;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1986 n. 11-35/Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14047 del 30 dicembre 1986;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1986, n. 16-40;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14931 del 23 dicembre 1987;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. e successive modificazioni nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 24 dicembre 1987

ANGELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1988
Registro n. 4, foglio n. 54

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 DICEMBRE 1983, N. 46 APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO DD. 13 DICEMBRE 1984, N. 18/13/LEGISL. E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1.

All'allegato 1, tabelle merceologiche sono apportate le seguenti modificazioni:

È istituita la tabella merceologica:

tabella merceologica I/2-A

«Pane, sfarinati, paste alimentari e altri prodotti, comunque preparati, derivanti da sfarinati».

La presente tabella è riservata ai titolari di licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, per la vendita al minuto del pane di loro produzione negli stessi locali di produzione purché adeguatamente separati, o in altri ad essi contigui. L'autorizzazione per detta è obbligatoria e al richiedente spetta di diritto.

Art. 2.

Al terzo comma dell'art. 53 le parole:

.... «entro tre anni» sono sostituite dalle parole: «entro quattro anni»

Allegato al decreto del presidente della giunta provinciale numero 15-55/Legisl. dd..... 24 dicembre 1987.

Il presidente della giunta provinciale

ANGELI

88R0437

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1988, n. 27.

Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 57 del 10 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Osservanza delle norme sismiche e prevenzione dei danni da terremoto

1. La presente legge disciplina la vigilanza sulle costruzioni ai fini dell'osservanza, nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, delle norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici in attuazione della stessa legge.

2. Ai fini della prevenzione dei danni da terremoto nelle zone predette, particolari disposizioni sono dettate al capo III della presente legge per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

3. Negli stessi territori, il sindaco, fatto salvo quanto previsto al capo II, è tenuto a verificare, in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione, anche l'osservanza delle previsioni contenute all'art. 4, primo comma, lettere a) e b) della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64.

CAPO II

CONTROLLO

SULL'OSSERVANZA DELLE NORME SISMICHE

Art. 2.

Opere soggette a comunicazione-denuncia

1. Fermo restando l'obbligo della concessione o autorizzazione edilizia, chiunque intenda, nei territori di cui all'art. 1, procedere a costruzioni, riparazioni strutturali e sopraelevazioni, è tenuto a darne comunicazione alla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio ed al sindaco, e ciò anche ai fini ed agli effetti dell'art. 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. La comunicazione-denuncia deve essere corredata da due esemplari del progetto strutturale e dall'asseverazione del progettista in ordine all'osservanza delle norme e prescrizioni emanate in attuazione della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64.

3. Il presente articolo si applica anche alle eventuali variazioni strutturali che si volessero introdurre nelle opere previste dal progetto originario.

4. La ricezione da parte della direzione provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, della comunicazione-denuncia e la restituzione entro dieci giorni di un esemplare del progetto munito dell'attestazione dell'avvenuta comunicazione-denuncia, autorizza l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

5. Ai fini della presente legge, per inizio dei lavori s'intende l'inizio dell'esecuzione delle strutture previste dal progetto.

Art. 3.

Opere soggette a verifica tecnica

1. I progetti degli edifici pubblici ed, in genere, di quelli destinati a servizi pubblici essenziali ovvero i progetti relativi ad opere, comunque, di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la

collettività, sono sottoposti a verifica sull'osservanza delle norme sismiche da parte della competente direzione provinciale dei lavori pubblici, la quale si avvale a tal fine dell'opera dell'apposita commissione tecnica di cui all'art. 5.

2. Il risultato della verifica è comunicato agli interessati, oltre che al comune, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione-denuncia di cui all'art. 2.

3. Il risultato, se positivo, autorizza l'inizio dei lavori.

4. Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sono indicate le categorie di opere da sottoporre alla verifica di cui al presente articolo.

Art. 4.

Opere soggette a verifica tecnica a campione

1. La verifica sull'osservanza delle norme sismiche sulle opere di categorie diverse da quelle di cui all'art. 3 viene effettuata dal collaudatore delle strutture di cui all'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

2. La nomina del collaudatore deve avvenire, pertanto, prima dell'inizio dei lavori, con incarico del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli.

3. Le opere considerate dal presente articolo debbono, altresì, essere soggette a verifica a campione, con le modalità poste dal comma 1 dell'art. 3.

4. Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sono fissati i criteri per la scelta delle opere e dei relativi progetti da sottoporre a verifica e per l'effettuazione del sorteggio del campione.

5. La giunta regionale si riserva, in casi eccezionali, la facoltà di sottoporre, con motivato provvedimento, anche singoli progetti delle opere predette a verifica.

6. Il risultato delle verifiche di cui al presente articolo, se positivo o con prescrizioni, una volta comunicato agli interessati, autorizza la regolare prosecuzione dei lavori.

Art. 5.

Commissione tecnica provinciale

1. Ai fini dell'effettuazione della verifica sull'osservanza delle norme sismiche, le direzioni provinciali dei lavori pubblici si avvalgono di apposite commissioni tecniche.

2. Ciascuna commissione è costituita da:

a) il direttore provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, in qualità di presidente, con possibilità di delegare altro dipendente regionale di grado non inferiore a funzionario appartenente alla specializzazione tecnico-ingegneristica;

b) un dipendente regionale di grado non inferiore a consigliere appartenente alla specializzazione tecnico-ingegneristica, designato dall'assessore regionale ai lavori pubblici;

c) quattro esperti, scelti fra terne indicate dai rispettivi ordini professionali, in numero di due tra gli appartenenti all'ordine degli ingegneri ed in numero di uno ciascuno tra gli appartenenti all'ordine degli architetti ed all'ordine dei geologi.

3. Svolge funzione di segretario un dipendente in servizio presso la direzione provinciale dei lavori pubblici, di grado non inferiore a segretario, appartenente alla specializzazione tecnica, designato dal direttore provinciale dei lavori pubblici.

4. In caso di assenza o impedimento del segretario svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima direzione provinciale dei lavori pubblici.

5. Qualora gli ordini professionali non comunichino le terne di cui al comma 2, lettera c), entro trenta giorni dalla richiesta, l'assessore regionale ai lavori pubblici provvede direttamente alla nomina degli esperti di cui al medesimo comma 2, lettera c).

6. Ciascuna commissione, la cui durata in carica è prevista in due anni, è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

7. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. A parità di voti prevale quello del presidente.

9. Ai lavori delle commissioni possono intervenire di volta in volta, con voto consultivo, su invito del direttore provinciale, studiosi ed esperti, per la trattazione di problemi di particolare complessità tecnica.

10. Agli esperti componenti le commissioni di cui al presente articolo, compete un gettone di presenza, il cui ammontare è pari all'importo massimo previsto dall'art. 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali appartenenti all'ottavo livello funzionale.

11. Al componente la commissione che verrà incaricato dal presidente della commissione stessa della verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto, verrà attribuito un ulteriore compenso nella misura fissata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

12. Ai fini di quanto disposto dai commi 10 e 11, si intendono componenti le commissioni anche gli studiosi ed esperti invitati ai sensi del comma 9.

Art. 6.

Opere in cemento armato

1. La comunicazione-denuncia di cui all'art. 2, per le opere considerate dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, è valida, nelle zone dichiarate sismiche, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 4 della stessa legge n. 1086 del 1971 e la relativa documentazione, integrata secondo quanto prescritto dal predetto art. 4, è conservata presso gli uffici della direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

2. Il collaudatore delle opere predette è tenuto ad attestare in sede di collaudo statico, altresì, la rispondenza dell'opera eseguita al progetto presentato, e tale attestazione è valida, pure, agli effetti dell'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

3. Nelle altre arce del territorio regionale, la denuncia dei lavori, di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, va, pure, presentata alla direzione provinciale dei lavori pubblici, così come anche la relazione del successivo art. 6, a struttura ultimata, del direttore dei lavori, nonché la comunicazione e la certificazione di cui all'art. 7, commi terzo e quinto, della stessa legge n. 1086 del 1971.

Art. 7.

Elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali

1. È istituito presso la direzione regionale dei lavori pubblici un elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali.

2. Nell'elenco possono essere iscritti, a domanda, ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati, che abbiano acquisito una specifica esperienza nella materia e che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

3. Per la formazione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 1, la direzione regionale dei lavori pubblici si avvale della commissione di cui all'art. 35 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

4. Nei territori di cui all'art. 1, comma 1, il collaudo statico, di cui all'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, è affidato ad ingegneri od architetti iscritti nell'elenco di cui al presente articolo salvo che non sussistano particolari giustificati motivi.

5. Per le opere eseguite dagli enti pubblici il collaudo statico di cui al comma 4 può essere affidato ad un ingegnere o ad un architetto in servizio presso lo stesso ente, prescindendo dall'iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

Art. 8.

Adeguamento dello strumento urbanistico generale

1. Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, formula un elenco di comuni, scelti fra quelli compresi entro la zona dichiarata sismica ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, tenuti ad adeguare, entro un anno, il proprio strumento

urbanistico generale alle direttive ed ai criteri metodologici di cui al capo III delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale, conformandolo, altresì, alle indicazioni di appositi studi di zonazione sismica.

2. Qualora, entro i successivi sei mesi, i comuni interessati non abbiano provveduto ad affidare l'incarico per la predisposizione delle indagini geologiche e per la revisione dello strumento urbanistico generale, la giunta regionale provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come modificato dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.

3. Nei comuni di cui al comma 1, sino all'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici, l'edificazione è consentita secondo le indicazioni contenute nell'art. 56 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale, con la precisazione che per i piani attuativi ivi richiamati deve sussistere il parere geologico di cui all'art. 10.

Art. 9.

Deroghe

1. La concessione di deroghe all'osservanza delle norme e prescrizioni sismiche, ai sensi dell'art. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciata dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, su parere favorevole del comitato tecnico regionale.

Art. 10.

Parere geologico

1. Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativo alla compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio, è reso dal competente ufficio della direzione regionale dei lavori pubblici, sulla base di una specifica relazione predisposta dai soggetti proponenti.

2. Il parere suddetto deve essere chiesto dalle amministrazioni comunali precedentemente alla delibera di adozione degli strumenti urbanistici e viene emesso dall'ufficio regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa allo strumento urbanistico stesso.

3. Qualora gli elaborati geologici presentati non contengano gli elementi conoscitivi necessari, viene richiesta, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, al comune interessato una relazione integrativa.

4. In tale caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 decorre dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione.

Art. 11.

Parere geologico per i comuni situati al di fuori delle zone sismiche

1. Per i comuni situati al di fuori delle zone dichiarate sismiche, la compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio è soggetta ad apposito parere espresso dal competente servizio della direzione regionale dei lavori pubblici sulla base di una specifica relazione predisposta dai soggetti proponenti.

2. Per l'espressione di tale parere si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. I comuni di cui al comma 1 dell'art. 11 sono tenuti a verificare la compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico in vigore con le condizioni geologiche del territorio. Nei casi in cui la predetta compatibilità non sussista, i comuni dovranno adeguare lo strumento urbanistico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino ad avvenuto adeguamento il parere di compatibilità dovrà comunque venir espresso sulle varianti agli strumenti urbanistici vigenti e sui piani attuativi.

3. Le commissioni tecniche di cui all'art. 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, vengono rinnovate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. In via di interpretazione autentica degli ultimi due commi dell'art. 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, si intendono componenti le commissioni anche gli studiosi od esperti invitati ai sensi dell'ottavo comma del medesimo art. 5.

Art. 13.

Documentazione

1. Ai fini di conseguire negli elaborati la necessaria omogeneità formale, atta ad agevolare i controlli anche in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa, sono emanate prescrizioni tendenti ad uniformare la documentazione necessaria per lo svolgimento dei previsti controlli e verifiche.

Art. 14.

Valutazione dei rischi geologico e sismico

1. Al fine di acquisire elementi utili alla valutazione dei rischi geologico e sismico del territorio regionale, anche in collegamento con analoghe iniziative delle altre regioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere:

a) alle spese per la realizzazione e gestione della rete di controllo sismico del territorio regionale;

b) all'esecuzione di studi, indagini, nonché all'acquisto di strumentazioni atte all'acquisizione di elementi utili per una migliore conoscenza nei riguardi dei rischi geologico e sismico.

2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1, l'amministrazione regionale può avvalersi anche di enti ed esperti estranei all'amministrazione stessa ed, in particolare, dell'osservatorio geofisico sperimentale, attraverso il conferimento di particolari incarichi, ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

3. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, l'amministrazione regionale può avvalersi anche di enti ed esperti estranei all'amministrazione stessa, attraverso il conferimento di particolari incarichi, ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

Art. 15.

Repressione delle violazioni

1. Il processo verbale di accertamento delle violazioni previste dall'art. 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai fini ed agli effetti di cui al titolo III della stessa legge, è trasmesso alla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

Art. 16.

Norme applicabili e disposizioni abrogate

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relativi decreti di attuazione.

2. È abrogata la legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3.

CAPO V

NORME FINANZIARIE

Art. 17.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 10 e 11 dell'art. 5 fanno carico al cap. 816 e, rispettivamente, 820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Art. 18.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 14 fanno carico al cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

2. La denominazione del precitato cap. 2500 viene modificata sostituendo la locuzione «documenti e dati» con la locuzione «documenti, dati e strumentazioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 maggio 1988

BIASUTTI

88R0502

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1988, n. 28.

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 58 del 12 maggio 1988)

(Omissis).

88R0503

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1988, n. 29.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 60 del 14 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative delegate in forza dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, in materia di protezione delle bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 2.

Commissione consultiva per i beni ambientali

1. Le funzioni previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono esercitate dalla commissione consultiva per i beni ambientali, di cui ai successivi commi.

2. La commissione è presieduta dall'assessore regionale alla pianificazione territoriale ed è composta:

a) dai componenti la sezione prima del comitato tecnico regionale;

b) dal dirigente del servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) dal soprintendente per i beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, o da un suo delegato;

d) da tre rappresentanti designati, in numero di uno ciascuno, dalla delegazione regionale del «W.W.F. - Fondo mondiale per la natura», dalla Associazione «Italia nostra», e, congiuntamente, dalle altre associazioni ambientaliste presenti in regione.

3. La commissione è integrata dal sindaco del comune interessato dalla proposta di vincolo, o da un suo delegato.

4. Qualora le designazioni di cui alla lettera d) del comma 2, non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, la commissione è ugualmente costituita ed esercita le proprie funzioni con i componenti già designati.

5. In assenza dell'assessore summenzionato, la commissione è presieduta dal direttore regionale della pianificazione territoriale.

6. La commissione dura in carica per lo stesso periodo del comitato tecnico regionale.

7. La commissione adotta un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

8. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la direzione regionale della pianificazione territoriale.

9. Ai componenti esterni della commissione compete un gettone di presenza, per ogni seduta della commissione stessa, stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come integrato dalla legge regionale 23 agosto 1984, n. 38.

10. Ai medesimi componenti si applicano altresì le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

11. L'onere previsto dai precedenti commi farà carico al cap. 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 3.

Approvazione degli elenchi delle cose e delle località soggette a tutela

1. Gli elenchi delle cose di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, predisposti dalla commissione consultiva per i beni ambientali, sono approvati dalla giunta regionale.

2. I provvedimenti di approvazione della giunta regionale, relativi agli elenchi delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono notificati, ai sensi dell'art. 6, commi primo e secondo, della legge medesima.

3. I provvedimenti di approvazione della giunta regionale, relativi agli elenchi delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono pubblicati per un periodo di tre mesi presso gli albi di tutti i comuni interessati.

4. Entro tre mesi dalla data di notifica dei provvedimenti di cui al comma 2 e dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione di cui al comma 3, i proprietari, possessori e detentori comunque interessati possono proporre opposizioni alla giunta stessa, la quale decide entro sessanta giorni. I relativi provvedimenti sono definitivi.

Art. 4.

1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nei quali siano ricompresi beni ed immobili sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, rimangono soggetti ad approvazione del presidente della giunta regionale anche agli effetti di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 5.

Individuazione degli organi competenti in materia ambientale

1. Le funzioni previste nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, che non sono specificatamente regolate dalla presente legge, sono esercitate dalla giunta regionale.

2. Le funzioni previste dagli articoli 7, 11 e 14, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono esercitate dal direttore regionale della pianificazione territoriale. Le autorizzazioni richieste da enti pubblici sono rilasciate previo parere della commissione consultiva per i beni ambientali.

3. Ogni parere sulle perizie estimative e ogni parere tecnico previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, vengono resi dalla commissione consultiva per i beni ambientali.

Art. 6.

*Servizio della tutela del paesaggio
e delle bellezze naturali*

1. L'istituzione del servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali di cui all'art. 105 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Norme finali

1. Il provvedimento di determinazione dell'indennità prevista dall'art. 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è atto definitivo.

2. Le pubblicazioni richieste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, vanno effettuate nel Bollettino ufficiale della Regione. Le previste notificazioni vanno effettuate a cura della direzione regionale della pianificazione territoriale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, trova applicazione la legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 maggio 1988

BIASUTTI

88R0504

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1988, n. 30.

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'art. 3 della legge 1º dicembre 1986, n. 879.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 60 del 14 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Plurità

1. In attesa della definizione delle procedure di intervento per l'adeguamento antisismico degli edifici non lesionati da eventi sismici, l'amministrazione regionale, con la presente legge, nel quadro degli interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione ed in accordo con gli obiettivi generali previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828, definisce le modalità e le procedure di agevolazione per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici del 1976, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 3 della legge 1º dicembre 1986, n. 879.

Art. 2.

Ambito territoriale

1. Le norme della presente legge trovano applicazione nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici tellurici del 1976, dichiarati sismici, con il grado di sismicità $S = 12$, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nel territorio dei comuni classificati disastri, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal grado di sismicità ad essi attribuito.

Art. 3.

Articolazione degli interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e contributi costanti in annualità sulla spesa riconosciuta necessaria per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico delle seguenti categorie di edifici danneggiati dagli eventi sismici:

a) edifici pubblici o ad uso pubblico di proprietà di enti pubblici o di privati effettivamente utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi case popolari;

c) edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto.

Art. 4.

Spesa ammissibile

1. Sono ammissibili a contributo le spese per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico.

2. Sono altresì ammesse, entro i seguenti limiti, le spese generali e tecniche di progettazione e direzione lavori:

a) nel limite del dieci per cento dell'importo delle opere di cui al comma 1, per gli interventi di cui all'art. 6, comma 3;

b) nel limite del sei per cento dell'importo delle opere di cui al comma 1, per gli interventi di cui all'art. 6, comma 4.

3. Sono ammesse a contributo anche le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici intraprese o terminate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché non in difformità dalle vigenti disposizioni urbanistiche e a condizione che sia conseguito il grado di sicurezza degli edifici, rispetto alle azioni sismiche, previsto dalle vigenti norme.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 il contributo è concesso nei limiti di cui all'art. 7, sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia giurata o da perizia tecnica del comune redatta secondo criteri di stima ancorati ai valori di costo correnti al tempo di esecuzione delle opere.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. I contributi di cui all'art. 3 sono concessi al titolare del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di intervento di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico.

2. Qualora l'unità immobiliare appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi sono concessi a quelli tra essi che hanno presentato la domanda di contributo, salvo il diritto degli altri titolari non richiedenti sul bene. Il comproprietario richiedente deve agire anche per conto degli altri, esonerando espressamente l'amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei comproprietari non istanti.

3. Nel caso di immobili gravati da diritto reale di godimento, i contributi sono concessi al nudo proprietario.

4. Per gli edifici in condominio il contributo è concesso ai proprietari delle unità immobiliari che hanno presentato la domanda.

5. Nell'ipotesi in cui il diritto di proprietà abbia ad oggetto esclusivo porzioni di fabbricato che non raggiungono la consistenza minima dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente, il relativo proprietario è considerato titolare di una quota ideale del diritto di proprietà sul fabbricato corrispondente alla porzione posseduta, e la sua domanda è presentata in qualità di comproprietario.

Art. 6.

Priorità

1. Gli interventi di cui all'art. 3 sono disposti secondo due ordini di priorità, dei quali il primo comprende gli interventi sugli edifici di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), ed il secondo quelli di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera c).

2. Il primo ordine di priorità è riferito all'interno ambito territoriale di cui all'art. 2 ed il secondo è riferito al territorio comunale.

3. Gli interventi del primo ordine di priorità sono graduati come segue:

a) edifici appartenenti ad enti pubblici, anche non territoriali, destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche o adibiti a pubblici servizi ovvero a sede di uffici pubblici;

b) edifici appartenenti a soggetti diversi dagli enti pubblici che vi hanno sede o che vi svolgono una pubblica funzionale o un pubblico servizio;

c) edifici di edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione semplice e di proprietà degli istituti autonomi case popolari, ancorché fatti oggetto delle provvidenze disposte, sulla base del verbale di accertamento dei danni ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

4. Gli interventi del secondo ordine di priorità hanno ad oggetto gli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, ancorché fatti oggetto delle provvidenze disposte, sulla base del verbale di accertamento dei danni, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1° luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, e sono graduati come segue:

a) unità immobiliari effettivamente utilizzate a scopi abitativi e in modo continuativo dal proprietario residente o dal titolare di diritto reale di godimento pure residente; unità immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione, poste in edifici ad uso misto ed effettivamente utilizzate dal proprietario titolare dell'impresa in esse esercitata anche in forma sociale;

b) unità immobiliari effettivamente utilizzate a scopi abitativi e in modo continuativo dal locatario residente; unità immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione, poste in edifici ad uso misto ed effettivamente utilizzate da soggetti affittuari titolari dell'impresa in esse esercitata anche in forma sociale;

c) unità immobiliari utilizzate abitualmente e con periodicità non superiore alla settimana;

d) unità immobiliari non utilizzate od utilizzate saltuariamente.

5. All'interno delle categorie di intervento rientranti nel primo ordine di priorità è data precedenza:

a) agli interventi relativi ad edifici pubblici o ad uso pubblico, la cui resistenza alle azioni sismiche sia di importanza primaria per le necessità della protezione civile, secondo le vigenti disposizioni;

b) agli interventi che si riferiscono ad edifici versanti nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 3.

6. All'interno delle categorie di intervento rientranti nel secondo ordine di priorità è data precedenza:

a) agli interventi che si riferiscono ad edifici esclusivamente destinati ad uso di abitazione;

b) agli interventi che si riferiscono ad edifici ad uso misto, qualora la porzione abitativa sia prevalente, rispetto a quella destinata ad uso diverso, in percentuale non inferiore al 60 per cento del volume totale dell'edificio;

c) agli interventi che si riferiscono ad edifici versanti nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 3.

7. In caso di concorso di più interventi collocati nello stesso grado di priorità in ciascuno dei due ordini e data precedenza a quelli richiesti in data anteriore.

8. Gli interventi di cui al precedente comma 4, che si riferiscono ad uno stesso edificio od isolato o cortina edilizia o nucleo edilizio compatto o, infine, ad uno stesso ambito edilizio con caratteristiche di unitarietà o di autosufficienza abitativa possono essere raggruppati ed inseriti nell'ordine delle priorità in corrispondenza alla posizione spettante alla maggioranza degli interventi stessi.

Art. 7.

Contributi in conto capitale

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale previsti dall'art. 3, per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976:

a) per gli edifici ricadenti sotto le previsioni dell'art. 6, comma 3, in misura pari al cento per cento dell'ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere, come definita dall'art. 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all'art. 8;

b) per ciascuna unità immobiliare compresa negli edifici ricadenti sotto le previsioni dell'art. 6, comma 4, in misura pari all'ottanta per cento dell'ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere, come definita dall'art. 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all'art. 8. Il contributo in conto capitale non può comunque superare l'importo di lire 10 milioni per alloggio e di lire 3 milioni per ogni locale con diversa destinazione d'uso di superficie non inferiore a dieci metri quadrati. Ciascun proprietario non può essere ammesso a contributo per più di tre locali con destinazione diversa da quella di alloggio.

2. I contributi previsti dal presente articolo sono comprensivi anche della quota relativa ai costi, quali risultano dal progetto esecutivo di cui all'art. 8, per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico delle parti comuni degli edifici condominiali.

3. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo le opere di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), nonché le eventuali opere di difesa dagli agenti atmosferici.

Art. 8.

Redazione dei progetti esecutivi

1. Il progetto esecutivo è redatto in conformità alle vigenti disposizioni antisismiche e deve contenere separatamente l'indicazione:

a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico dell'edificio, anche per quanto concerne le parti comuni di edifici condominiali;

b) delle opere di completamento e degli impianti nonché di ogni altra opera necessaria alla completa agibilità e funzionalità delle unità immobiliari.

2. Il progetto è compilato con i prezzi unitari del prezario regionale approvato con decreto del presidente della giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla stima del costo delle opere si applica il coefficiente di aggiornamento determinato in base alle variazioni dell'indice dei costi intercorse a partire dalla data di riferimento delle quotazioni indicate nel prezario suddetto e alla data di entrata in vigore della presente legge, quali sono state accertate in attuazione dell'art. 17-bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'art. 21 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.

3. Il progetto è altresì redatto nel rispetto dei parametri di convenienza tecnica ed economica e delle altre indicazioni stabilite in attuazione dell'art. 4, terzo comma, lettera d), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 9.

Organo di consulenza tecnica

1. È istituito presso la segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli un organo di consulenza tecnica con il compito di esprimere il parere sui progetti esecutivi di cui all'art. 14 anche con riferimento al rispetto della normativa antisismica.

2. L'organo dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

3. L'organo è convocato e presieduto dal segretario generale straordinario per la ricostruzione del Friuli o, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente dell'ufficio tecnico della segreteria generale straordinaria.

4. Al presidente dell'organo spetta il compito di formulare le direttive, cui devono uniformarsi i suoi componenti, per un corretto funzionamento dell'organo stesso.

5. L'organo si compone come segue:

a) dal segretario generale straordinario per la ricostruzione del Friuli;

b) dal dirigente dell'ufficio tecnico della segreteria generale straordinaria;

c) da un dipendente della segreteria generale straordinaria di qualifica non inferiore a funzionario e con profilo professionale tecnico;

d) da dodici membri esterni esperti in materia di edilizia antisismica, scelti, in numero di quattro ciascuno, tra gli appartenenti all'ordine degli ingegneri, a quello degli architetti e al collegio dei geometri o dei periti industriali.

6. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni l'organo opera normalmente in formazione ridotta, mediante nuclei di lavoro formati da tre membri esterni, scelti in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all'ordine degli ingegneri, a quello degli architetti e al collegio dei geometri o dei periti industriali.

7. I nuclei di lavoro esprimono parere in via diretta sulle questioni che rientrano nelle attribuzioni dell'organo.

8. Per l'esame di particolari problemi organizzativi o che richiedano l'assunzione di orientamenti uniformi, i nuclei di lavoro operano congiuntamente sotto la presidenza del segretario generale straordinario il quale può delegare a tale scopo un componente dell'organo dipendente dalla segreteria generale straordinaria.

9. Le funzioni di segreteria dell'organo sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso la segreteria generale straordinaria con qualifica non inferiore a funzionario; le funzioni di segreteria dei singoli nuclei di lavoro sono svolte da dipendenti della segreteria generale straordinaria con qualifica non inferiore a segretario.

10. Ai componenti esterni dell'organo compete un gettone di presenza per ogni giornata di seduta del nucleo di lavoro nel cui seno operano.

11. L'ammontare del gettone di presenza è fissato nella stessa misura stabilita per i componenti esterni del comitato tecnico regionale di cui all'art. 26 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. Ai componenti esterni dell'organo che abbiano la sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali ed il rimborso delle spese documentate.

Art. 10.

Modalità per l'attuazione degli interventi sugli edifici pubblici e ad uso pubblico

1. Le domande intese ad ottenere il contributo in conto capitale per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici di cui all'art. 6, comma 3, devono pervenire alla segreteria generale straordinaria nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La domanda è corredata di un progetto di massima delle opere da realizzare ai fini della assegnazione dei fondi di cui all'art. 13, comma 3, lettera a). Dell'avvenuta assegnazione è data comunicazione al soggetto interessato.

3. Il contributo è concesso dalla segreteria generale straordinaria previa presentazione del progetto esecutivo approvato ai sensi dell'art. 14 e, limitatamente agli interventi di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), di una convenzione con il comune intesa ad assicurare la destinazione dell'immobile all'uso pubblico per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. I fondi occorrenti per gli interventi di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), sono messi a disposizione dei sindaci, quali funzionari delegati, con ordini di accreditamento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

5. Per gli edifici di cui all'art. 6, comma 3, lettere a) e c), i fondi occorrenti sono messi a disposizione dei legali rappresentanti degli enti interessati, quali funzionari delegati, con le modalità di cui al precedente comma 4.

Art. 11.

Modalità per l'accesso ai contributi per gli edifici privati

1. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale e quelli costanti in annualità per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici di cui all'art. 6, comma 4, devono pervenire al comune nel cui territorio l'immobile è ubicato nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La domanda è corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti:

a) l'ubicazione certa, con i dati di identificazione catastale, dell'unità immobiliare, nonché la sua esatta consistenza e destinazione d'uso, ivi compresa l'indicazione, nel caso di edificio ad uso misto, che l'unità immobiliare fa corpo unico con l'edificio in cui è inserita;

b) il diritto di proprietà sull'unità immobiliare, con l'indicazione degli eventuali diritti reali di godimento gravanti sulla stessa;

c) le generalità dei proprietari dell'unità immobiliare;

d) la residenza;

e) le modalità di utilizzazione o la mancata utilizzazione dell'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso, con riferimento specifico alle seguenti categorie definitorie:

1) utilizzazione effettiva condotta in modo continuativo da parte del titolare del diritto di proprietà o di altro soggetto residente in forza di un rapporto di locazione o di affitto;

2) utilizzazione abituale con periodicità non superiore alla settimana;

3) mancata utilizzazione ovvero utilizzazione saltuaria o con periodicità ultrasettimanale;

f) la ripartizione millesimale o concordata delle spese e l'accettazione della ripartizione stessa da parte di ogni condominio concorrente al contributo in caso di edifici condominiali.

3. Nel caso di domanda presentata a mezzo di procuratore, in luogo della dichiarazione di cui al precedente comma 2 è presentato un atto di notorietà reso al pubblico ufficiale abilitato a riceverlo da chi rappresenta il proprietario e ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l'edificio.

4. La domanda deve altresì essere corredata di copia del verbale di accertamento dei danni causati all'edificio dagli eventi sismici previsto dall'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, o, in mancanza, di una dichiarazione del sindaco attestante il nesso di causalità dei danni con gli eventi sismici del 1976.

Art. 12.

Programma degli interventi sugli edifici privati

1. Il sindaco espleta l'istruttoria delle domande pervenute a norma dell'art. 11; quindi, con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare prevista dall'art. 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, stabilisce l'ammissibilità delle domande stesse in relazione a quanto disposto dalla presente legge e ne determina la graduatoria secondo i criteri indicati all'art. 6.

2. Gli interventi relativi alle domande di contributo sono inseriti nel programma che il comune approva ai sensi del successivo comma 5.

3. Il comune adotta il programma degli interventi, che contiene:

a) l'elenco degli interventi di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;

b) l'ordine di priorità degli interventi, secondo i criteri indicati all'art. 6, comma 4;

c) la presumibile quantificazione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

4. Il programma, una volta adottato, è depositato alla libera visione di chiunque sia interessato presso la segreteria del comune e dell'avvenuto deposito è data notizia al pubblico entro dieci giorni mediante avviso da affiggere all'albo del comune.

5. Decorso il termine di dieci giorni dalla data di affissione dell'avviso, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria comunale, il comune, sentita la commissione consiliare, di cui all'art. 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si pronuncia, entro i successivi venti giorni, sulle osservazioni degli interessati ed approva il programma apportandovi le eventuali variazioni.

Art. 13.

Ripartizione dei fondi

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati dai soggetti indicati dall'art. 5.

2. Il programma di cui all'art. 12, una volta approvato dal comune, è inviato alla segreteria generale straordinaria.

3. La giunta regionale procede al primo riparto delle risorse finanziarie disponibili in base ai seguenti criteri:

a) una quota del venti per cento è riservata alle categorie di intervento indicate all'art. 6, comma 3;

b) il rimanente ottanta per cento è assegnato:

1) per il quarantà per cento in proporzione diretta al numero delle domande ammesse a finanziamento dal sindaco, ai sensi dell'art. 11;

2) per il restante sessanta per cento in proporzione diretta al numero delle domande ammesse a finanziamento e ricadenti sotto le previsioni dell'art. 6, comma 4, lettere a) e b).

4. Nei riparti successivi la giunta regionale procede con le stesse modalità indicate al precedente comma 3 in proporzione diretta delle residue domande non soddisfatte nei precedenti riparti.

5. La giunta regionale ha facoltà di modificare i criteri di riparto indicati al comma 3 qualora non risultino presentate o non vi siano più domande da soddisfare in una o più categorie di intervento indicate nell'art. 6.

6. La segreteria generale straordinaria dà comunicazione ai comuni interessati delle risorse finanziarie loro assegnate dalla giunta regionale in sede di riparto.

7. Ai soggetti collocati nelle posizioni di graduatoria utili agli effetti della concessione dei finanziamenti disponibili è notificato apposito avviso del sindaco nel quale è fissato un termine non superiore ai sei mesi per presentare il progetto esecutivo. Con provvedimento del sindaco, adottato sentita la commissione consiliare di cui all'art. 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, detto termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore alla durata del termine principale, su richiesta motivata degli interessati inoltrata prima della sua scadenza.

8. Il sindaco richiede alla segreteria generale straordinaria i fondi necessari al finanziamento dei progetti esecutivi approvati nel limite dell'importo assegnato.

9. I fondi occorrenti sono messi a disposizione dei sindaci interessati, quali funzionari delegati, con ordini di accreditamento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e d'importo.

Art. 14.

Approvazione dei progetti esecutivi

1. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, i progetti esecutivi delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), e comma 4, sono approvati in linea tecnica ed economica dal sindaco, su parere dell'organo di consulenza tecnica di cui all'art. 9, fatte salve le attribuzioni della commissione edilizia comunale.

2. Ai medesimi fini, i progetti degli edifici di cui all'art. 6, comma 3, lettere a) e c), sono approvati in linea tecnica ed economica dai competenti organi deliberativi, su parere dell'organo di consulenza tecnica di cui all'art. 9, fatte salve le attribuzioni dei competenti organi tecnici dell'ente e quelle della commissione edilizia comunale.

Art. 15.

Concessione dei contributi in conto capitale

1. I contributi in conto capitale previsti dall'art. 3 per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici di cui all'art. 6, comma 4, sono concessi con provvedimento del sindaco, previa conferma, da parte dell'interessato, dei requisiti di cui all'art. 11, e sono erogati con le modalità di seguito specificate:

a) in ragione dell'ottanta per cento dell'importo concesso, dopo l'accertamento da parte del comune dell'avvenuto inizio dei lavori;

b) per il residuo venti per cento, dopo l'ultimazione dei lavori assistiti da contributo.

2. Il comune, qualora accerti che i lavori siano stati eseguiti in diffidimità dal progetto approvato, redige apposito verbale e procede al recupero totale o parziale della somma erogata.

3. All'erogazione del contributo per gli interventi in corso di attuazione o già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in un'unica soluzione, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte del comune.

Art. 16.

Concessione dei contributi in annualità costanti

1. Al fine di sopperire alla spesa per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, come definita dall'art. 4, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli interessati contributi annui costanti previsti dall'art. 3, per un periodo di dieci anni, nella misura pari ai dieci per cento della parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

2. I contributi in annualità costanti sono concessi dalla segreteria generale straordinaria a seguito della presentazione da parte degli interessati dalla seguente documentazione:

a) copia conforme della domanda di contributo presentata ai sensi dell'art. 11;

b) dichiarazione del sindaco attestante l'importo delle opere di progetto ammesso a contributo, comprensivo delle spese generali e tecniche, nei limiti di cui all'art. 4, e del contributo in conto capitale;

c) dichiarazione di inizio dei lavori.

3. L'erogazione dei contributi annui costanti è effettuata mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente ai soggetti beneficiari con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di inizio dei lavori.

4. In caso di morte del soggetto beneficiario il contributo si trasferisce per le intere annualità residue in capo al successore che subentra nella proprietà dell'immobile.

5. In caso di alienazione dell'edificio prima dell'erogazione della decima annualità di contributo, questo è revocato, per le intere annualità residue, con effetto dalla data del negozio di alienazione.

6. Parimenti il contributo è revocato per le intere annualità residue, in caso di cessione ad altro soggetto della quota di proprietà intestata al nome del beneficiario prima dell'erogazione della decima annualità.

7. Il contributo è altresì revocato, per le intere annualità residue, nel caso in cui l'immobile sia assegnato a soggetto diverso dal beneficiario per effetto di un atto di divisione intervenuto prima dell'erogazione della decima annualità.

Art. 17.

Invio del certificato di regolare esecuzione dei lavori

1. Avuto riguardo ai contributi in annualità costanti concessi ai sensi del precedente art. 16, i sindaci sono tenuti a trasmettere alla segreteria generale straordinaria copia della certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione una volta che la stessa sia stata acquisita agli atti del procedimento di concessione del contributo in conto capitale da essi definito.

2. La segreteria generale straordinaria procede ad effettuare le eventuali variazioni dei ruoli di spesa fissa conseguenti alla definitiva commisurazione del contributo in conto capitale in sede di accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Art. 18.

Subingresso nel procedimento

1. In caso di decesso del richiedente i benefici della presente legge prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 15, o del contributo in annualità costanti, ai sensi dell'art. 16, la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettanti al «de cuius» può essere ripetuta, entro sei mesi dall'evento dal successore per causa di morte al quale è devoluta la proprietà dell'immobile.

2. Se più sono i successori per causa di morte nella titolarità dell'immobile, la facoltà di ripetere la domanda è data ad uno qualsiasi di essi, che deve agire anche per conto degli altri, esonerando l'amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei contitolari.

3. In caso di decesso del comproprietario richiedente, sono preferiti ai successori per causa di morte dello stesso nella titolarità dell'immobile gli altri comproprietari non istanti che hanno ripetuto la domanda entro sei mesi dall'evento.

4. La facoltà di subentrare, in luogo del richiedente, nel procedimento non ancora definito, con l'emissione del decreto di concessione dopo la scadenza dei termini utili di cui agli articoli 10 e 11 per la presentazione delle domande di contributo è esclusa nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:

- a) degli acquirenti per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, del diritto di proprietà sull'immobile;
- b) dei cessionari per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, di quote di proprietà sull'immobile;
- c) degli assegnatari dell'immobile a seguito di divisione.

Art. 19.

Esenzione dal pagamento degli oneri concessori

1. Gli interventi di riparazione e di adeguamento antisismico eseguiti a norma della presente legge sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e della quota sui costi di costruzione stabiliti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 20.

Cumulo di contributi

1. I benefici previsti dalla presente legge sono concessi agli interessati senza porre in detrazione i contributi eventualmente già accordati, sulla base del verbale di accertamento danni, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1º luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni.

2. Essi sono altresì cumulabili con i contributi previsti da altre leggi per interventi sullo stesso immobile, purché gli uni e gli altri siano diretti a realizzare finalità non coincidenti.

3. I benefici previsti dalla presente legge non sono tuttavia cumulabili con i benefici già concessi, sulla base del progetto, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Ricorsi

1. Ai procedimenti disciplinati dalle norme della presente legge non si applicano le disposizioni previste dall'art. 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

2. Avverso i provvedimenti del sindaco o della segreteria generale straordinaria non è ammesso ricorso, davanti agli organi dell'amministrazione regionale.

3. Rimane ferma l'esperibilità degli altri mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionale dinanzi agli organi della giustizia amministrativa secondo le modalità e le condizioni previste dall'ordinamento vigente.

NORME FINANZIARIE

Art. 22.

1. Per le finalità previste dall'art. 7 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla rubrica n. 25, programma 4.1.1., spese di investimento, categoria 2.3., sezione VIII, il cap. 9310 (2.1.238.3.08.15) con la denominazione «Contributi in conto capitale per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici o ad uso pubblico, di edilizia residenziale o ad uso misto» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 20.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato cap. 9310 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo cap. 9310 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 20.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 23.

1. Per le finalità previste dall'art. 9 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 9206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, del cap. 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

Art. 24.

1. Per le finalità previste dall'art. 16 è autorizzato nell'anno 1988, il limite d'impegno di lire 5.000 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla rubrica n. 25, programma 4.1.1., spese di investimento, categoria 2.4., sezione VII, il cap. 9311 (2.1.241.3.07.26) con la denominazione «Contributi annui costanti per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.

4. Al predetto onere di lire 15.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1410 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» del precitato stato di previsione.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

6. Sul medesimo cap. 9311 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 maggio 1988

BIASUTTI

88R0505

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1988, n. 31:

Assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per esigenze eccezionali connesse all'esercizio di particolari funzioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 62 del 19 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante contratti di lavoro a termine, personale per un numero non superiore a ventotto unità, di cui undici nella qualifica funzionale di consigliere, undici in quella di segretario e sei in quella di coadiutore.

2. Per le esigenze connesse alla fase di prima attuazione delle funzioni amministrative delegate in base all'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, in relazione alle competenze del servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, è autorizzata, ai sensi del comma 1, l'assunzione di quattro consiglieri con profilo professionale urbanista e di quattro segretari con profilo professionale geometra-disegnatore.

3. Per le esigenze connesse alla prima attuazione della legge regionale in materia di ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, in relazione alle competenze del servizio affari generali, organizzazione e metodi, è autorizzata, ai sensi del comma 1, l'assunzione di cinque consiglieri, un segretario che presterà servizio nella città di Roma con funzioni di supporto all'attività inerente il progetto «Funzionalità ed efficienza della pubblica amministrazione», mantenendo a tal fine i rapporti fra il servizio affari generali, organizzazione e metodi e le competenti strutture del dipartimento della funzione pubblica, nonché tre coadiutori.

4. Per sopperire all'evasione delle domande tavolari arretrate, anche a seguito dell'introduzione del processo di automazione delle procedure tavolari, sono assegnati al servizio del libro fondiario sei segretari con profilo professionale segretario contabile e tre coadiutori, assunti ai sensi del comma 1.

5. Per le esigenze connesse con la prima attuazione della nuova normativa in materia di politica industriale e con l'avvio del connesso sistema di monitoraggio delle imprese industriali della regione è autorizzata, ai sensi del comma 1, l'assunzione di due consiglieri in possesso di laurea in economia e commercio.

Art. 2.

1. L'assunzione del personale di cui all'art. 1, comma 2, nonché dei segretari contabili di cui allo stesso art. 1, comma 4, avviene, anche qualora sia trascorso il termine di cui all'art. 29, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, mediante recupero, complessivamente, di quattro unità dalla graduatoria di merito approvata con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 1986, n. 172/Pers., del concorso pubblico ad un posto di consigliere in prova con profilo professionale di consigliere urbanista, o da quella approvata con decreto del presidente della giunta regionale 12 gennaio 1988, n. 12/Pers., del concorso pubblico a cinque posti di consigliere in prova con profilo professionale di ispettore forestale, di quattro unità dalla graduatoria di merito approvata con decreto del presidente della giunta regionale 18 aprile 1986, n. 134/Pers., del concorso pubblico a tre posti di segretario in prova con profilo professionale di geometra-disegnatore e di sei unità dalla graduatoria di merito approvata con decreto del presidente della giunta regionale 10 novembre 1987, n. 385/Pers., del concorso pubblico a otto posti di segretario in prova con profilo professionale di segretario contabile.

2. L'assunzione del personale di cui all'art. 1, commi 3 e 5, e dei coadiutori dello stesso art. 1, comma 4, avviene a seguito del superamento di una prova tecnico-pratica vertente sui seguenti argomenti:

a) per i cinque consiglieri da assumersi per le esigenze del Servizio affari generali, organizzazione e metodi, risoluzione di quesiti in materia di scienza e tecnica dell'organizzazione;

b) per i due consiglieri da assumersi in relazione alle esigenze della direzione regionale dell'industria, risoluzione di quesiti in materia di contabilità pubblica, controllo di gestione e gestione di bilancio;

c) per il segretario da assumersi per le esigenze del servizio affari generali, organizzazione e metodi, risoluzione di quesiti in materia di tecniche di analisi organizzativa;

d) per i sei coadiutori, di cui tre da assegnarsi per le esigenze del servizio affari generali, organizzazione e metodi e tre da assegnarsi al servizio del libro fondiario, risoluzione di quesiti in materia di informatica.

3. Il personale di cui al comma 2 dovrà possedere i requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente.

4. La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento dell'assessore delegato agli affari del personale ed è composta da un dirigente della segreteria generale della presidenza della giunta regionale, con funzioni di presidente, da un esperto estraneo all'amministrazione

regionale e da un componente con qualifica non inferiore a quella di consigliere designato, di volta in volta in relazione a ciascuna qualifica da assumere, congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Funge da segretario un dipendente con qualifica non inferiore a quella di segretario.

5. Le domande di ammissione devono essere presentate o fatte pervenire alla segreteria generale della presidenza della giunta regionale, servizio affari generali, organizzazione e metodi, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

1. Le assunzioni sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, sulla base delle graduatorie di merito di cui all'art. 2, comma 1, e di quelle predisposte dalla commissione giudicatrice a seguito delle prove concorsuali di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il contratto ha durata non superiore a tre anni.

3. Il personale assunto ai sensi della presente legge deve svolgere un periodo di prova della durata di sei mesi; qualora alla scadenza del periodo di prova il giudizio sia sfavorevole ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il contratto s'intende risolto.

4. Al personale assunto ai sensi della presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di appartenenza.

Art. 4.

1. Con riferimento alle assunzioni del personale di cui all'art. 1, comma 2, nonché dei segretari contabili di cui allo stesso art. 1, comma 4, qualora non si giunga alla iniziale copertura di tutti i posti disponibili, ovvero nel corso del triennio previsto dal contratto a termine uno o più posti vengano a restare scoperti, l'amministrazione regionale è autorizzata a ricoprire tali posti mediante ulteriori recuperi dalle graduatorie di cui all'art. 2, comma 1, o qualora le stesse risultino esaurite, mediante superamento di una prova tecnico-pratica da disciplinarsi con deliberazione della giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali.

2. Con riferimento alle assunzioni del personale di cui all'art. 1, commi 3 e 5, e dei coadiutori di cui allo stesso art. 1, comma 4, qualora non si giunga alla iniziale copertura di tutti i posti disponibili, ovvero nel corso del triennio previsto dal contratto a termine uno o più posti vengano a restare scoperti, l'amministrazione regionale è autorizzata a ricoprire tali posti secondo la medesima procedura di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai cap. 150, 154 e 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni finanziari successivi.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 maggio 1988

BIASUTTI

68R0506

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1988, n. 10.

Modificazione dell'art. 25 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8: «Disciplina delle attività di formazione professionale».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 del 9 marzo 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 8/80 dopo le parole: «Presidente della giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «o dall'assessore dallo stesso delegato».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 marzo 1988

BELTRAMI

88R0525

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1988, n. 11.

Texilia - Istituto per la tradizione e la tecnologia tessile S.p.A. - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1984, n. 47.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 del 9 marzo 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/84 le parole «Istituto Tecnotex — Biella — S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «Texilia — Istituto per la tradizione e la tecnologia tessile S.p.A.».

Tale modifica si intende apportata al titolo e a tutti i punti della legge ove compare la ragione sociale.

Art. 2.

All'art. 8 della legge regionale n. 47/84 le parole «convenzione di comodato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 marzo 1988

BELTRAMI

88R0526

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1988, n. 12.

Integrazione e modifiche della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20: «Indirizzi e norme per il riordino dei servizi socio-assistenziali della regione Piemonte».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 11 del 16 marzo 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPROVATO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è così modificato:

«Le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate dai soggetti previsti e disciplinati dalla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo l'organizzazione prevista dalla stessa e dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 60».

2. Allo stesso art. 8 è aggiunto il seguente comma:

«Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento, a livello regionale, dei servizi socio-assistenziali, nonché la verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi del piano socio-sanitario regionale».

Art. 2.

1. Alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è aggiunto il seguente art. 8 bis:

«Art. 8-bis — *Altri soggetti.* - Nell'ambito degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale e della U.S.S.L. competente per territorio, concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale gli altri enti ed Istituzioni pubbliche, le Cooperative e gli altri soggetti privati, dotati o meno di personalità giuridica, che svolgono attività socio-assistenziale, nonché i cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano, anche volontariamente, servizi e prestazioni socio-assistenziali, nel rispetto dell'art. 38 della Costituzione e delle norme e dei principi stabiliti dalle leggi regionali».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è così modificato:

«I servizi, le prestazioni e gli interventi assistenziali, secondo le modalità previste dalla presente legge, sono garantiti a tutti i cittadini residenti nella regione Piemonte».

2. L'ultimo comma dello stesso art. 16 è abrogato.

Art. 4.

1. All'art. 17 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è aggiunto il seguente ultimo comma:

«Gli indirizzi per l'organizzazione e le attività del sistema dei servizi di assistenza sociale verranno approvati con deliberazione del consiglio regionale, in conformità ai principi di cui alla presente legge e al piano socio-sanitario regionale».

Art. 5.

1. Alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è aggiunto il seguente art. 24-bis:

«Art. 24-bis — *Oneri dei servizi socio-assistenziali.* — Fatta salva la vigente normativa nazionale in materia di domicilio di soccorso, gli oneri per le prestazioni socio-assistenziali di cui agli articoli precedenti sono a carico dell'U.S.S.L. di cui fa parte il comune in cui il destinatario delle prestazioni è residente o, nei casi previsti al secondo comma del precedente art. 6, è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate nel territorio di una U.S.S.L. diversa, gli oneri gravano comunque sulla U.S.S.L. di cui fa parte il comune di residenza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità.

La stessa normativa si applica per gli oneri che gravano sui comuni ai sensi del successivo art. 36.

Nei casi di urgente necessità di intervento, le prestazioni socio-assistenziali di cui ai precedenti articoli sono effettuate dal comune o dalla U.S.S.L. nel cui territorio il destinatario delle stesse dimora al momento del verificarsi del bisogno, fatto salvo il diritto per gli enti suddetti di rivalersi nei confronti della U.S.S.L. o del comune su cui gravano gli oneri ai sensi del presente articolo o nei confronti dei soggetti obbligati secondo quanto previsto al successivo art. 33-bis.

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è così modificato:

«Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai comuni ai sensi del presente articolo, nonché in attuazione del provvedimento di estinzione delle II.PP.AA.BB., ed i relativi redditi netti derivanti dalla loro gestione sono vincolati allo svolgimento di attività socio-assistenziali; i beni immobili non possono essere alienati o trasformati senza autorizzazione della giunta regionale, ferma restando la destinazione dei relativi proventi ad attività assistenziali. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione possono essere eccezionalmente autorizzate dalla giunta regionale, sulla base di motivate proposte ed acquisito in via preventiva il parere dell'U.S.S.L. nel cui ambito territoriale il comune medesimo è compreso, qualora si siano comunque soddisfatte le esigenze di strutture socio-assistenziali della zona in cui hanno sede e fermo restando che i proventi relativi dovranno essere destinati permanentemente ai fini socio-assistenziali».

2. Allo stesso art. 29 è aggiunto il seguente ultimo comma:

«La giunta regionale, nel provvedimento con il quale autorizza lo svincolo, potrà stabilire particolari oneri per salvaguardare le finalità previste dalle tavole di fondazione delle Istituzioni estinte».

Art. 7.

1. L'art. 30 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è così modificato:

Art. 30 — *Beni dei comuni destinati ai servizi socio-assistenziali.*
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano già provveduto, i comuni compresi negli ambiti territoriali nei quali sia costituita l'associazione dei comuni o nei quali la gestione compete alla Comunità montana, nonché il comune di Torino, provvedono a mettere a disposizione delle Unità socio-sanitarie locali, in uso gratuito, i beni mobili ed immobili già destinati ai servizi socio-assistenziali, compresi quelli di cui al precedente art. 29.

I comuni metteranno altresì a disposizione, secondo le modalità indicate al comma precedente, i beni mobili ed immobili destinati ai servizi socio-assistenziali già di proprietà di II.PP.AA.BB. estinte e trasferiti ai comuni stessi in esecuzione del provvedimento di estinzione.

All'individuazione dei beni provvede il comune interessato, d'intesa con l'associazione dei comuni o con la Comunità montana cui compete la gestione dei servizi.

In caso di mancato accordo, decide la giunta regionale, su richiesta del comune, dell'associazione o della Comunità montana.

L'Unità socio-sanitaria locale utilizza i beni di cui al presente articolo secondo le norme del codice civile in materia di comodato».

Art. 8.

1. Alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è aggiunto il seguente art. 31-bis:

«Art. 31-bis — *Definizione della pianta organica del servizio socio-assistenziale.* — Per i fini indicati al precedente art. 9 ed all'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60 e comunque per la gestione dei servizi socio-assistenziali, l'assemblea dell'associazione dei comuni ovvero l'assemblea della Comunità montana adottano, su proposta del comitato di gestione e previo confronto con le Organizzazioni sindacali interessate, la pianta organica del personale addetto ai servizi socio-assistenziali e necessario per la gestione coordinata ed integrata dei servizi sanitari prevista dall'art. 15, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La pianta organica, previa articolazione delle aree funzionali di attività, fissa il numero dei posti previsti per le diverse qualifiche funzionali, nonché il numero delle singole figure professionali in riferimento all'allegato a) del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Nella definizione della pianta organica vanno considerati:

a) le funzioni demandate al servizio socio-assistenziale dal precedente art. 9, secondo comma, tenendo conto delle prestazioni eventualmente erogate dai singoli Comuni ai sensi del successivo art. 36;

b) gli interventi socio-assistenziali la cui gestione è prevista dal programma di attività e spesa di cui al precedente art. 12 e all'art. 11 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59;

c) gli indirizzi per l'organizzazione del sistema dei servizi di assistenza sociale approvati dal consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 17.

La pianta organica deve, comunque, comprendere:

1) i posti nelle piante organiche dei comuni e loro consorzi riferiti ai servizi socio-assistenziali la cui gestione spetti alla unità socio-sanitaria locale;

2) i posti necessari al collocamento del personale di ruolo dei comuni e loro consorzi addetto esclusivamente o prevalentemente a supporto delle attività socio-assistenziali di cui al precedente numero 1).

Ai fini di cui al precedente comma, gli Enti interessati individuano i posti ed il personale di cui deve tenersi conto ai fini della determinazione della pianta organica.

La pianta organica va modificata con le procedure di cui al precedente primo comma ai fini dell'inquadramento del personale dipendente da II.PP.AA.BB., nel caso di estinzione e di suo trasferimento al comune, qualora tale personale sia addetto alle prestazioni socio-assistenziali gestite dalla Unità socio-sanitaria locale.

La pianta organica del servizio socio-assistenziale presso le Unità socio-sanitarie locali subcomunali di Torino è unica ed è adottata dal consiglio comunale, sentiti i comitati di gestione e previo confronto con le organizzazioni sindacali interessate sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi.

Il Consiglio del comune di Torino destina il personale alle singole unità socio-sanitarie locali, secondo parametri oggettivi, determinati in relazione agli obiettivi che sono fissati dal piano socio-assistenziale cittadino e sentito il comitato di cui all'art. 4 della legge regionale 11 febbraio 1985, n. 9 così come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 35.

Il consiglio del comune di Torino definisce altresì le modalità con cui procedere, d'ufficio o a domanda, a variazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del precedente comma.

Le piante organiche, così determinate, sono soggette alla autorizzazione della giunta regionale e dovranno essere comunque adeguate in relazione a mutamenti delle condizioni di cui al precedente 3° comma».

Art. 9.

1. Alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è aggiunto il seguente art. 31-ter:

«Art. 31-ter — *Copertura dei posti.* — E inquadramento di diritto nella pianta organica:

1) il personale di ruolo in servizio presso i comuni o i loro eventuali consorzi, destinato esclusivamente o prevalentemente ai servizi socio-assistenziali gestiti dalla Unità socio-sanitaria locale;

2) il personale proveniente dagli enti disciolti ex decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attesa di inquadramento e già a disposizione funzionale della U.S.S.L. per le attività socio-assistenziali.

Nella pianta organica del servizio socio-assistenziale presso le Unità socio-sanitarie locali subcomunali di Torino è inquadrato di diritto il personale di ruolo in servizio presso l'amministrazione comunale, destinato esclusivamente o prevalentemente ai servizi socio-assistenziali gestiti dalle medesime Unità socio-sanitarie locali ai sensi del successivo art. 36.

In ogni caso rimarrà inserito nel ruolo organico del comune ed in servizio presso il medesimo il personale addetto alle funzioni di coordinamento di cui all'art. 4 della legge regionale 11 febbraio 1985, n. 9, così come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 35.

Il personale di cui ai precedenti commi può optare, entro novanta giorni dall'approvazione della pianta organica, per rimanere nei ruoli del comune, restando in ogni caso a disposizione funzionale dell'U.S.S.L. fino alla sua sostituzione.

Nel caso di cui al comma precedente il dipendente viene collocato in ruolo soprannumerario ad esaurimento presso il comune di provenienza.

Può essere altresì inquadrato nella pianta organica della associazione dei comuni il personale messo a disposizione dalle Comunità montane a seguito di convenzione. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato e d'intesa con le Comunità montane.

Analoga procedura può essere attivata per il personale messo a disposizione dalle provincie a seguito della convenzione di cui al secondo comma del precedente art. 13.

Il personale dei ruoli sanitari operante nell'ambito del servizio socio-assistenziale alla data di entrata in vigore della presente legge può, a domanda, essere inquadrato nel corrispondente livello funzionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, per la copertura di uno dei posti disponibili della pianta organica dell'associazione dei comuni.

I posti rimasti vacanti sono coperti:

1) mediante assunzioni secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e successive modifiche;

2) avvalendosi di personale comandato dagli enti locali, dalle II.PP.AA.BB. e dalla Regione.

Nei primi concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti nella pianta organica definita ai sensi del precedente art. 31-bis, l'U.S.S.L. riserva al personale non di ruolo, compreso quello con rapporto libero-professionale, che si trovi nelle condizioni di cui al comma seguente, un numero di posti corrispondente a quello degli operatori che si trovano nelle condizioni stesse e che siano in possesso di tutti i requisiti prescritti per il posto messo a concorso, fatta eccezione per il limite massimo di età per il quale si fa riferimento alla data di instaurazione del rapporto non di ruolo.

Può beneficiare della suddetta riserva di posti il personale che, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma e in servizio al 31 dicembre 1987 con osservanza di un orario di servizio non inferiore a 28 ore settimanali in virtù di deliberazione esecutiva ai sensi di legge, continui a prestare servizio, per un impegno settimanale non inferiore a quello sopraindicato, alla data di entrata in vigore della presente legge.

La riserva dei posti dovrà comunque consentire la copertura di almeno un posto a favore di non riservatari.

I posti riservati ai sensi del precedente 10 comma e non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria del pubblico concorso.

Alla copertura delle spese per il personale di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse finanziarie di cui al successivo art. 32.

Per sopperire ad esigenze straordinarie, nelle more della copertura dei posti secondo le modalità indicate nei commi precedenti, il comitato di gestione, nei limiti del bilancio e delle disposizioni statali vigenti in materia, può conferire incarichi professionali per un periodo non eccedente i 12 mesi».

Art. 10.

1. Alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è aggiunto il seguente art. 31-*quater*:

«Art. 31-*quater* — *Responsabile del Servizio socio-assistenziale.* — Il responsabile del servizio socio-assistenziale, coordinatore dei servizi sociali ai sensi del precedente art. 10 partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Comitato di gestione.

Il responsabile dirige il servizio socio-assistenziale della U.S.S.L., promuove e coordina il raccordo, in tutte le sedi competenti, fra le attività socio-assistenziali e quelle degli altri servizi dell'U.S.S.L.; promuove e assicura, altresì, il raccordo con le attività sociali a rilevanza

socio-assistenziale gestite direttamente dai comuni, dagli altri enti ed organismi territoriali che interagiscono con le attività socio-assistenziali; assicura infine il raccordo fra gli interventi socio-assistenziali svolti dall'U.S.S.L. e quelli di competenza dei comuni ai sensi del successivo art. 36; partecipa, di diritto, direttamente, agli organismi collegiali previsti dalla normativa nazionale e regionale cui compete l'espressione di pareri tecnici, nel settore di competenza, agli organi dell'U.S.S.L.

Al responsabile del servizio socio-assistenziale coordinatore sociale è attribuita l'indennità prevista dalla normativa vigente per i coordinatori amministrativo e sanitario dell'Unità socio-sanitaria locale.

Le funzioni di responsabile del servizio socio-assistenziale sono affidate con deliberazione del comitato di gestione dell'U.S.S.L., a personale con qualifica dirigenziale inquadrato nella pianta organica di cui al precedente art. 31-*bis* o a persona dirigente di enti pubblici locali comandato ai sensi del precedente art. 31-*ter*.

Il personale di cui al precedente comma deve possedere documentata esperienza, almeno quinquennale, in attività direttiva nell'area dei servizi sociali.

Qualora non sia possibile procedere alla copertura del posto con le modalità di cui ai commi precedenti e limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della precedente legge, al concorso per la copertura del posto medesimo possono partecipare gli operatori inquadrati nella pianta organica, ovvero dipendenti dai comuni e loro consorzi e dalle UU.SS.SS.LL., che si trovino nelle seguenti situazioni.

personale direttivo di enti pubblici locali già responsabile dei servizi sociali con incarico formalmente attribuito da almeno quattro anni;

assistenti sociali con almeno otto anni di effettivo servizio prestato, nella qualifica, presso pubbliche amministrazioni.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli attuali dipendenti ai quali è conferita la responsabilità del servizio socio-assistenziale e che non siano in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, già nominato dall'U.S.S.L. con formale atto deliberativo alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la responsabilità fino alla copertura del posto.

Ai dipendenti di cui al precedente comma spetta il trattamento economico derivante dal loro livello funzionale di appartenenza integrato dall'indennità di coordinamento, nonché dall'indennità di partecipazione all'ufficio di direzione».

Art. 11.

1. All'art. 33 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è aggiunto il seguente ultimo comma:

«Il tesoriere è autorizzato ad effettuare i relativi trasferimenti».

Art. 12.

1. Alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è aggiunto il seguente art. 33-*bis*:

Art. 33-*bis* — *Concorso degli utenti al costo dei servizi.* — Fatte salve diverse disposizioni stabilite dalla legge, gli utenti sono chiamati, nell'ambito di criteri definiti da apposita delibera quadro del comitato di gestione approvata dalla assemblea generale dell'associazione dei comuni ovvero dalla assemblea della comunità montana ovvero dal consiglio comunale di Torino, a concorrere in rapporto alle proprie condizioni economiche ai costi dei servizi erogati dall'U.S.S.L. o dal comune singolo, fatta salva la possibilità da parte della U.S.S.L. e del comune di intervenire, prescindendo dalla richiesta di contribuzione in presenza di specifici progetti, individuati nel piano socio sanitario regionale, per la tutela di particolari soggetti esposti a rischio di emarginazione.

In ogni caso va riservata alla disponibilità dell'interessato una quota di reddito per esigenze personali, la cui misura minima è determinata con le modalità di cui al precedente comma.

L'U.S.S.L. e il comune su cui grava l'onere delle prestazioni ai sensi del precedente art. 24-*bis* esercitano l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati».

Art. 13.

1. L'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è così modificato:

«Art. 36 — *Prestazioni erogabili dai singoli comuni.* — In deroga al disposto del precedente art. 8, le assemblee delle associazioni dei comuni ovvero le assemblee delle Comunità montane possono individuare, mediante atto deliberativo su proposta motivata dei consigli comunali interessati, quali prestazioni siano erogate dai comuni singoli sino al 30 settembre 1989.

Tali prestazioni sono individuabili fra le seguenti:

- assistenza economica;
- assistenza domiciliare;
- gestione delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale.

Non sono comunque derogabili le prestazioni assunte dalle assemblee delle associazioni dei comuni ovvero dalle assemblee delle Comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove sia stata data completa attuazione a quanto previsto dal precedente art. 8.

Sono in ogni caso esercitate dalle U.U.S.S.S.S.L.L. le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario, individuate con deliberazione del consiglio regionale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, nonché l'assistenza economica e l'assistenza domiciliare a favore dei minori e la gestione delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale che ospitano i medesimi.

Spetta altresì alle U.U.S.S.S.S.L.L. la programmazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività socio-assistenziali svolte dai comuni singoli.

Il comune di Torino, con deliberazione del consiglio comunale, può individuare quali prestazioni erogate direttamente fino al 30 settembre 1989, fatta eccezione per le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario individuate con deliberazione del consiglio regionale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, il cui esercizio è demandato alle U.U.S.S.S.S.L.L. subcomunali.

Fino alla suddetta data, i comuni non provvedono alla messa a disposizione delle unità socio-sanitarie locali del personale, dei beni e dei finanziamenti necessari per provvedere all'erogazione in forma singola delle prestazioni di cui ai precedenti commi: tale messa a disposizione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui al 1° e 6° comma del presente articolo».

Art. 14.

1. Alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è aggiunto il seguente art. 37-bis:

«Art. 37-bis — *Amministrazione delle II.PP.AA.BB. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA.* — Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, si provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle II.PP.AA.BB. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA. attraverso un collegio commissariale composto di cinque membri, nominati dal consiglio del comune in cui l'ente ha sede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In seno al predetto collegio deve essere garantita la rappresentanza della minoranza consiliare nonché, qualora siano evidenziati nello statuto, degli interessi dell'ente.

Il presidente del collegio viene eletto dal medesimo fra i propri componenti.

Il collegio commissariale dura in carica quanto il consiglio comunale, che lo ha nominato.

La nomina del collegio commissariale deve avvenire entro novanta giorni dal rinnovo del consiglio comunale.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio-decreto 5 febbraio 1891, n. 99, nonché dei relativi statuti, in quanto compatibili.

Gli artt. 12, 13 e 14 della legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2, sono abrogati».

Art. 15.

1. I termini previsti dall'art. 30, 1° comma e 36, 3° comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, come modificati dai precedenti artt. 7 e 13, nonché quelli previsti dagli artt. 31-ter, 8° e 11° comma, 31-quater, 6° e 7° comma e 37-bis, 1° comma della stessa legge, come aggiunti dai precedenti artt. 9, 10 e 14, sono riferiti all'entrata in vigore della presente legge «Integrazioni e modifiche della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 "Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della regione Piemonte"».

Art. 16.

1. Le erogazioni delle prestazioni socio-assistenziali previste dal precedente testo dell'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e dall'art. 8 della legge regionale 11 febbraio 1985, n. 9, da parte dei comuni singoli e del comune di Torino successivamente al 31 ottobre 1987 e fino all'entrata in vigore della presente legge sono convalidate.

Art. 17.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 marzo 1988

BELTRAMI

88R0527

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1988, n. 13.

Abrogazione dell'art. 9 della legge approvata dal consiglio regionale in data 27 gennaio 1988: «Integrazioni e modifiche della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 11 del 16 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge approvata dal consiglio regionale in data 27 gennaio 1988 «Integrazioni e modifiche della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 "Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte"» è abrogato.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 marzo 1988

BELTRAMI

88R0528

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 15

Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 34 del 19 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ

Art. 1.

Iniziativa ammesse a finanziamento

1. In attuazione degli articoli 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la Regione favorisce:

a) la realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di strutture ricettive in attività, finalizzate al passaggio dell'esercizio a categoria superiore;

b) l'accesso, da parte di gestori professionali di strutture ricettive, al leasing per consentire l'acquisizione della proprietà immobiliare ove è svolta l'attività ricettiva;

c) la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento, ammodernamento e rinnovo arredamento di strutture ricettive, nonché di attrezzature sportive, ricreative, congressuali e di ristoro che siano annesse alla struttura ricettiva di cui vengano a costituire parte integrante;

d) l'acquisto di aree da destinare alla realizzazione delle opere indicate al precedente punto c);

e) l'acquisto di immobili già esistenti finalizzato alla realizzazione di strutture ricettive, nonché l'acquisto, in tutto o in parte, di aziende ricettive in esercizio;

f) l'informatizzazione dei servizi turistici regionali, delle Aziende di promozione turistica e degli operatori turistici privati;

g) la creazione e/o il potenziamento dei servizi turistici con iniziative idonee all'arricchimento dell'offerta turistica regionale.

Art. 2.

Destinatari

1. Destinatari degli interventi sono:

- le imprese turistiche private, singole o consorziate;
- gli enti locali singoli o associati;
- le aziende di promozione turistica;
- gli enti o associazioni per il turismo sociale;
- gli enti di emanazione sindacale.

TITOLO II

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
PER IL MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO
DELLA RICETTIVITÀ

Art. 3.

Provvidenze

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 1, la Regione dispone, nei confronti di tutti i soggetti di cui al precedente art. 2, la concessione di provvidenze finanziarie consistenti in un contributo regionale da corrispondere, in forma attualizzata, agli istituti bancari o alle società di leasing, o ad altri soggetti convenzionati, nella seguente misura e, comunque, nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato, a carico dei soggetti beneficiari, fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 616/77:

a) abbattimento di tre punti del tasso di interesse su mutui concessi per importi sino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, da Istituti bancari, su fondi BEI o altri fondi in valuta estera;

b) abbattimento di quattro punti del tasso di interesse di riferimento, annualmente stabilito dal Ministero del tesoro, su mutui concessi, per importi sino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, da Istituti bancari;

c) concessione, nei confronti dei beneficiari che vogliono acquisire aziende ricettive attraverso operazioni di locazione finanziaria (leasing) di un contributo pari a quello che sarebbe stato concesso per le operazioni di mutuo di cui alle precedenti lett. a) e b). Per importo e durata del mutuo sono, rispettivamente considerati, il valore iniziale del bene oggetto del contratto di leasing e la sua durata complessiva.

Art. 4.

Convenzioni

1. Ai fini della concessione delle provvidenze la giunta regionale stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito, le società di leasing o altri soggetti abilitati. Nelle convenzioni sono previste:

a) le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei beneficiari, nonché i termini entro cui l'istituto di credito, le società di leasing o gli altri soggetti convenzionati pervengono ai contratti di finanziamento;

b) la durata del finanziamento, che non può superare i venti anni.

Art. 5.

Delega funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative di cui al titolo II della presente legge sono delegate alle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 71 dello statuto.

2. In caso di mancato esercizio delle funzioni delegate, ovvero di inosservanza del termine di cui al successivo art. 7, la giunta regionale interviene in via sostitutiva, avvalendosi del comitato di valutazione tecnica di cui al successivo art. 8 composto soltanto dai componenti indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma dello stesso articolo.

Art. 6.

Domande

1. Ai fini dell'ottenimento delle provvidenze di cui al presente titolo gli interessati presentano domanda al presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio, corredata della documentazione seguente:

a) progetto di massima;

b) relazione tecnica contenente la descrizione delle caratteristiche dell'opera e della sua ubicazione;

c) copia della concessione edilizia o dichiarazione del Comune sulla edificabilità e sui vincoli dell'area;

d) copia del contratto preliminare d'acquisto, nei casi previsti alle lettere d) ed e) del precedente art. 1 o attestazione dell'ente interessato da cui risulta il prezzo di acquisto, con relativa perizia tecnica, e la disponibilità del proprietario alla cessione;

e) preventivo di spesa corredato del computo metrico estimativo delle opere da realizzare;

f) piano finanziario;

g) in caso di società, copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e certificato della cancelleria del tribunale;

h) indicazione dell'istituto o della società o di altro soggetto convenzionato prescelti per l'operazione tra quelli convenzionati a norma del precedente art. 4.

2. La domanda di cui al primo comma, deve essere presentata:

— in sede di prima applicazione, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

— in sede di eventuali successive applicazioni, e sino all'esaurimento dei fondi in bilancio, ogni mese.

Art. 7.

Procedure di concessione delle provvidenze

1. L'amministrazione provinciale, sentite le associazioni di categoria, compie l'istruttoria sull'ammissibilità dell'iniziativa e trasmette, entro quaranta giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda, di cui al secondo comma del precedente

art. 6, l'insieme delle domande al comitato di valutazione tecnica, di cui al successivo articolo 8, che, valutati, singolarmente e nel loro insieme, gli interventi richiesti in relazione ai criteri ed alle finalità della presente legge, formula, entro e non oltre quaranta giorni dal ricevimento, la proposta all'amministrazione provinciale.

2. L'amministrazione provinciale decide l'ammissione al finanziamento e le modalità per la concessione dei contributi, la presentazione dei progetti esecutivi e di loro eventuali varianti e i tempi per la realizzazione delle opere a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto.

Art. 8.

Comitato di valutazione tecnica

1. Il comitato di valutazione tecnica, con sede presso la giunta regionale, ufficio turismo e industria alberghiera, è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, ed è così composto:

- a) da due dirigenti dell'ufficio turismo della giunta regionale;
- b) da un dirigente dell'ufficio del piano della giunta regionale;
- c) da un dirigente dell'ufficio edilizia e attrezzature per servizi della giunta regionale;
- d) da quattro funzionari designati da ciascuna amministrazione provinciale.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore alla sesta qualifica.

3. Il comitato, presieduto dal dirigente responsabile dell'ufficio turismo e industria alberghiera, si articola in due sezioni provinciali. I membri di cui ai punti a), b), c) del primo comma fanno parte del comitato in entrambe le sezioni; i membri di cui al punto d) fanno parte della sezione del comitato competente per il rispettivo ambito provinciale.

4. Il comitato è, di volta in volta, integrato dai direttori delle aziende di promozione turistica competenti per territorio.

Art. 9.

Criteri prioritari

1. L'amministrazione provinciale ed il comitato di valutazione tecnica, nel rispetto della riserva riferita alle iniziative insorte nel PIM Umbria ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1987, n. 14 e tenuto conto dei progetti integrati di area formulati dalla giunta regionale d'intesa con gli enti locali, per le competenze di cui al precedente art. 7, si attengono ai seguenti criteri prioritari:

- 1) acquisto di aziende ricettive già in esercizio site nei centri storici;
- 2) completamento, ampliamento, ammodernamento, arredamento, e miglioramento di aziende ricettive già in esercizio site nei centri storici;
- 3) acquisto, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento, arredamento e miglioramento di immobili utilizzati per attività ricettiva o da riutilizzare per lo stesso scopo;
- 4) acquisizione, destinazione, restauro di edifici di particolare interesse storico e/o ambientale, da parte di privati, per la realizzazione di strutture alberghiere di categoria superiore;
- 5) completamento e miglioramento di aziende ricettive all'aria aperta, già in servizio;
- 6) costruzione di nuove aziende ricettive e miglioramento di aziende già in esercizio che prevedano l'abbattimento delle barriere architettoniche finalizzate all'accesso ed al soggiorno agevolati.

2. Nell'ambito di quelle indicate al primo comma del presente articolo, ulteriori priorità assolute sono:

- 1) finalizzazione al passaggio di categoria ricettiva superiore a quella posseduta, con particolare riferimento alle categorie 4 e 5 stelle;
- 2) partecipazione a consorzi alberghieri per alberghi a 3 e 4 stelle costituenti marchio umbro di qualità che garantisca servizi caratterizzanti l'offerta ricettiva regionale;
- 3) utilizzazione, da parte dei gestori professionali di strutture ricettive, delle provvidenze per l'accesso al leasing alberghiero, onde conseguire la proprietà dell'immobile ove è svolta l'attività ricettiva.

Art. 10.

Liquidazione del contributo

1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione formale del contratto definitivo di mutuo, l'amministrazione provinciale, dopo aver accertato che tutte le opere ammesse a contributo siano state eseguite conformemente al progetto esecutivo ed alle eventuali varianti, dispone per la liquidazione del contributo.

Art. 11.

Vincolo di destinazione ai fini del contributo

1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui alla presente legge sono vincolati per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione del contributo; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola inserita nel contratto di mutuo o di leasing e deve essere trascritta, a cura dell'Istituto o Società mutuanti, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

2. L'amministrazione provinciale può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al precedente comma quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata del residuo debito.

3. In tal caso, l'amministrazione provinciale dispone la revoca del contributo a decorrere dalla rata di ammortamento successiva all'autorizzazione della cancellazione, subordinando tale revoca, ai sensi dell'art. 8 della legge 217/83, alla rivalutazione delle restituende somme percepite in forma «attualizzata».

Art. 12.

Ripartizioni stanziamenti

1. I fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze di cui al titolo I della presente legge sono di norma ripartiti tra le province della regione nella misura del settanta per cento per la provincia di Perugia e del trenta per cento per la provincia di Terni.

Art. 13.

Accreditamento fondi

1. La giunta regionale eroga alle amministrazioni provinciali i fondi stanziati dalla presente legge a seguito di apposita richiesta accompagnata da rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate e da una relazione illustrativa, dai quali emerga il fabbisogno.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Le istanze, già presentate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1984, n. 45 e ancora pendenti, quando si riferiscano ad iniziative che rientrano nelle finalità di cui all'art. 1, sono considerate prioritarie e validamente prodotte ai fini della presente legge, utilizzando la documentazione esistente, da integrare limitatamente a quella non più attuale.

TITOLO III

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI COSTITUENTI L'OFFERTA TURISTICA

Art. 15.

Finalità

1. La giunta regionale interviene per il finanziamento complessivo del «Progetto Turistica» finalizzato alla informatizzazione dei servizi e delle attività turistiche del proprio Ufficio turismo-industria alberghiera e delle Aziende di promozione turistica del territorio regionale.

2. La giunta regionale interviene, inoltre per il finanziamento totale, in favore delle aziende di promozione turistica, di un progetto di segnaletica turistica elettronica, coordinato, a livello regionale, ai sensi della legge regionale 12 agosto 1986, n. 32.

3. La Regione in via straordinaria eroga contributi in conto capitale in favore delle imprese turistiche private, singole o associate, da richiedersi entro il termine di cui al successivo art. 16, per l'arricchimento dell'offerta turistica regionale mediante la creazione o il potenziamento dei servizi turistici.

4. I contributi in conto capitale, di cui al precedente terzo comma, stante la eccezionalità dell'intervento sono assegnati «una tantum» dalla giunta regionale nella misura massima del cinquanta per cento, sulle spese, ad esclusione di quelle di esercizio, effettivamente sostenute e ritenute ammissibili che concernono, nel quadro della qualificazione manageriale dell'offerta turistica regionale, esclusivamente la creazione o il potenziamento dei seguenti servizi turistici:

— centri di commercializzazione e gestione del turismo congressuale realizzati da società o consorzi di operatori economici;

— centri di commercializzazione e prenotazione realizzati da società o consorzi di soggetti che gestiscono attività turistico-ricettive;

— informatizzazione dei servizi gestionali delle agenzie di viaggio e delle aziende ricettive, con priorità, per queste ultime, a quelle che predispongano il loro inserimento nel «Progetto Turistica» regionale ed a quelle di cui al punto 2 del secondo comma del precedente art. 9;

— consorzi di propaganda di ristoranti contrassegnati da un marchio umbro di qualità o consorzi che garantiscono la tipicità del prodotto e la qualità del servizio.

5. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili, per la realizzazione delle stesse iniziative, con quelle di cui al titolo II della presente legge e con altri di provenienza pubblica.

Art. 16.

Domande

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi sono indirizzate al presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, corredate dei seguenti documenti:

a) progettazione e relazione tecnica con l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa;

b) preventivo di spesa e relativo piano finanziario.

Art. 17.

Liquidazione dei contributi

1. I contributi sono liquidati in unica soluzione alla realizzazione dell'iniziativa, sulla base di idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

Art. 18.

Termine e revoca

1. Nel provvedimento di concessione dei contributi da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 16, la giunta regionale fissa il termine entro cui l'iniziativa deve essere realizzata, tenendo conto della documentazione prodotta dagli interessati ai sensi del precedente art. 16.

2. I contributi non utilizzati per le finalità per le quali sono stati assegnati ed entro il termine massimo fissato dalla giunta regionale, per il quale non siano state comunque richieste e concesse proroghe motivate, sono revocati.

TITOLO IV

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO TURISTICO-TERMALE

Art. 19.

Finalità

1. La Regione eroga contributi in conto capitale in favore degli enti locali territoriali per l'acquisto, la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'adattamento e l'ammodernamento di strutture destinate all'attività turistico-termale nelle località di Nocera Umbra, Sangemini, Acquasparta e Massa Martana.

Art. 20.

Domande

1. Le domande per l'ottenimento del contributo sono indirizzate al presidente della giunta regionale, entro centotanta giorni, dalla entrata in vigore della presente legge, corredate dei seguenti documenti:

a) progetto di massima delle opere da realizzare con relazione tecnica particolareggiata, computo metrico estimativo di massima e relazione geotecnica del sito;

b) attestazione, da parte dell'ente interessato, da cui risulti l'eventuale prezzo di acquisto dell'immobile, previa perizia tecnica e la disponibilità del proprietario alla cessione;

c) indicazione degli eventuali vincoli ambientali, architettonici, idrogeologici, sismici, urbanistici insistenti sull'area e/o sull'immobile;

d) piano finanziario con l'indicazione delle altre fonti di finanziamento e dell'eventuale compartecipazione dell'ente richiedente;

e) relazione attestante i tempi per la redazione del progetto esecutivo, per l'acquisizione di eventuali finanziamenti integrativi e per la realizzazione dei lavori.

Art. 21.

Assegnazione e liquidazione contributi

1. La giunta regionale predisporre il piano attuativo degli interventi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 ed individua gli Enti a cui sono assegnati i contributi

2. Per l'esecuzione degli interventi e la liquidazione dei contributi valgono le disposizioni del titolo II e del titolo III della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 «Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche».

Art. 22.

Autorizzazioni di spesa

1. Per l'attuazione della presente legge sono concesse le seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 1988:

a) L. 6.299.889.000 in termini di competenza e L. 200.000.000 in termini di cassa per gli interventi di cui all'art. 3, con iscrizione al cap. 9286, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: «Concessione di contributi in forma attualizzata nel pagamento di interessi su mutui o canoni di leasing per interventi volti al miglioramento e allo sviluppo della ricettività»;

b) L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi di cui all'art. 15, con iscrizione al cap. 9287, di nuova istituzione, denominato: «Interventi per il potenziamento dei servizi relativi all'offerta turistica»;

c) L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi di cui all'art. 19, con iscrizione al cap. 9288, di nuova istituzione, denominato: «Contributi in conto capitale per il potenziamento del patrimonio turistico termale».

2. Sul fondo globale del cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1988 sarà, altresì, accantonata, in aggiunta alla quota di L. 1.632.700.000 iscritta sullo stesso capitolo del bilancio 1987 con legge regionale 26 ottobre 1987, n. 46, la somma di L. 2.517.800.000 con destinazione al finanziamento dei Programmi integrati mediterranei, in attuazione della legge regionale 27 marzo 1987, n. 14. La quota di detti accantonamenti, che non dovesse essere più utilizzata per tale finalità, sarà iscritta in aumento del cap. 9286 istituito con la presente legge.

3. Alla complessiva spesa di L. 10.817.689.000 si fa fronte con le seguenti disponibilità della quota di spettanza della regione Umbria sugli stanziamenti recati dall'art. 11, comma 24, della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

a) quanto a L. 6.318.603.000 con parte dello stanziamento relativo agli anni 1986 e 1987 iscritto al cap. 9285 del bilancio regionale dell'esercizio 1988 ai sensi dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35;

b) quanto a L. 4.499.086.000 con la quota di competenza dell'anno 1988 iscritta sul fondo globale del cap. 9710 dello stato di previsione della spesa (elenco n. 5 allegato al bilancio 1988, n. d'ordine 3).

4. All'onere per lo svolgimento della delega conferita alle amministrazioni delle province di Perugia e Terni a norma dell'art. 5 della presente legge si fa fronte con l'esistente stanziamento del cap. 5305 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

5. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni.

Art. 23.

Abrogazione

1. La legge regionale 26 novembre 1984, n. 45 «Interventi per lo sviluppo ed il miglioramento della ricettività alberghiera ed extralberghiera» è abrogata.

2. Le eventuali somme che dovessero risultare disponibili sui fondi di cui alla predetta legge regionale n. 45/1984, anche per effetto di rinuncia da parte dei beneficiari c/o di revoca da parte della competente Amministrazione, vanno ad incrementare, con legge regionale di bilancio o di variazione, i capitoli di cui al precedente art. 22.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 16 maggio 1988

MANDARINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 gennaio 1988 (atto n. 628) e in data 11 aprile 1988 (atto n. 677) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 maggio 1988.

88R0544

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 8.

Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 16 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta, ai soggetti indicati nell'art. 6.

2. Le violazioni degli obblighi di cui al primo comma comportano per i trasporti urbani:

- a) il pagamento della tariffa ordinaria;
- b) la sanzione amministrativa da 40 a 100 volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico.

3. Le stesse violazioni, per i trasporti interurbani, comportano:

- a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare;
- b) la sanzione amministrativa da 40 a 200 volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico.

4. All'utente titolare di regolare abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all'agente accertante è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla tratta chilometrica di riferimento se entro le quarantotto ore successive all'accertamento presenta il titolo di viaggio ai competenti Uffici aziendali. Qualora la presentazione dell'abbonamento non avvenga nel termine previsto, si applicano le sanzioni ordinarie di cui ai commi precedenti.

Art. 2.

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie, per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati» in quanto non contrasti con le disposizioni dei successivi articoli della presente legge.

Art. 3.

1. Il pagamento della somma dovuta per la violazione può essere effettuato nelle mani dell'agente all'atto della contestazione o, entro le 48 ore successive, presso la sede dell'ente o dell'azienda esercente il servizio nella misura minima come determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, lettera a) e b).

2. Qualora il pagamento non sia effettuato nei modi di cui al primo comma è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 45/1982.

Art. 4.

1. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste dagli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 45/1982 sono esercitate dal sindaco qualora la violazione sia avvenuta sui servizi di concessione comunale e dal presidente della giunta provinciale negli altri casi.

Art. 5.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dagli enti o dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari.

2. Qualora si pervenga al pagamento della sanzione ai sensi dell'art. 4 il 30 per cento della somma introitata è trattenuto dal Comune o dalla Provincia quale rimborso delle spese per l'esercizio della delega.

Art. 6.

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all'art. 6, primo comma, della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45, provvede il personale dipendente appositamente incaricato dall'ente o dall'azienda esercente il trasporto pubblico e che sia stato autorizzato dal presidente della giunta regionale.

2. I soggetti di cui al primo comma accertano e contestano ogni altra violazione, punita con sanzione amministrativa pecuniaria, in materia di trasporti pubblici di interesse locale.

Art. 7.

1. L'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 6 è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) presentazione da parte dell'ente o dell'azienda della certificazione attestante il godimento dei diritti civili e politici e del certificato generale del casellario giudiziale dal quale risulti che il personale dipendente incaricato non ha subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non è stato sottoposto a misura di prevenzione;

b) frequenza con esito favorevole, da parte del personale incaricato, del corso di idoneità di cui all'articolo 10.

2. Per il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolge funzioni di controlleria o di verifica dei titoli di viaggio sui trasporti pubblici di interesse locale, l'autorizzazione è subordinata alla sola condizione di cui alla lettera a) del presente articolo.

Art. 8.

1. Ottenuta l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7, le persone incaricate dell'accertamento e della contestazione delle violazioni acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa.

Art. 9.

1. È istituito presso la Regione l'elenco regionale dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 7 ad accertare e contestare le violazioni per irregolarità dei titoli di viaggio.

2. Le eventuali variazioni all'elenco sono disposte dal presidente della giunta regionale.

Art. 10.

1. La Regione organizza di norma ogni anno un corso, con relativi esami, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni corredate di sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico di interesse locale.

2. Il corso è articolato nell'insegnamento della disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative nonché di nozioni di diritto e procedura penale.

3. Alla sua conclusione si svolgono le relative prove di esame per l'accertamento dell'idoneità.

4. Con il superamento degli esami finali il presidente della giunta regionale o un suo delegato rilascia l'attestato d'idoneità.

5. Per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento degli esami finali la Regione si avvale di un'apposita commissione nominata dal presidente della giunta regionale e composta da:

- a) l'assessore incaricato o un suo delegato che la presiede;
- b) due funzionari regionali appartenenti l'uno al servizio trasporti, porti e infrastrutture e l'altro al servizio affari istituzionali e legislativi;
- c) due esperti nelle materie oggetto del corso.

6. Le funzioni di segretario sono esercitate da altro dipendente del servizio trasporti, porti e infrastrutture.

7. Per quanto riguarda le indennità ed il rimborso delle spese spettanti ai componenti della commissione si applica quanto in merito stabilito dalla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13.

8. La trasmissione dei certificati di cui all'art. 7, primo comma, lettera a) vale come richiesta di ammissione al corso.

Art. 11.

1. Gli enti e le aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico forniscono ai competenti uffici regionali, provinciali e comunali tutte le informazioni sullo svolgimento delle funzioni di accertamento delle irregolarità dei titoli di viaggio.

2. La giunta regionale può impartire direttive sulle modalità di svolgimento delle funzioni di accertamento.

Art. 12.

1. I dipendenti del competente servizio regionale appositamente incaricati dal presidente della giunta regionale, sono autorizzati ad accedere liberamente ai mezzi e agli impianti delle aziende e degli enti esercenti i servizi di trasporto pubblico per l'attività di verifica e di controllo dipendenti dai compiti istituzionali dell'amministrazione regionale.

Art. 13.

1. Gli enti e le aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico, contestualmente a quanto previsto all'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1982, n. 35, trasmettono alla Regione le risultanze degli accertamenti compiuti nell'anno precedente nonché il rapporto, espresso in valore percentuale, fra i controlli effettuati sui mezzi di trasporto e i chilometri effettivamente prodotti.

Art. 14.

1. Agli oneri derivanti alla Regione dall'attuazione dell'art. 10 della presente legge si provvede con i fondi iscritti nello Stato di previsione della spesa di bilancio regionale al cap. 0495 «Spese per i compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti di commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali».

2. Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 15.

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti degli enti locali con esse in contrasto.

Art. 16.

1. È abrogata la legge regionale 27 novembre 1979, n. 43.

Art. 17.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 25 febbraio 1988

MAGNANI

88R0512

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza dei Duomo, 59
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudiccia
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 35
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GONARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
 - ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
 - ◇ UDINE
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- ## LAZIO
- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
 - ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza dei Corsorzi, 7
 - ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Ciodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
 - ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
 - ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
 - ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari
- ## LIGURIA
- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◇ SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r
- ## LOMBARDIA
- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Cairni, 14
 - ◇ VARESE
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- ## MARCHE
- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 168
- ◇ MACERATA
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria Di F.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ LIBRERIA BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI

- ◇ Ditta I.C.A.
Via De Rolando

BIELLA (Vercelli)

- ◇ Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO

- ◇ Casa Editrice ICAP
Piazza D. Garibaldi, 10

NOVARA

- ◇ GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

TORINO

- ◇ Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

VERCELLI

- ◇ Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOVA
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 35
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

ENNA

- ◇ Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA

- ◇ Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

PALERMO

- ◇ Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Oriando 15/16

RAGUSA

- ◇ Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI

- ◇ Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Profite SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tullier, 34

VENETO

- ◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Golconi 45/11
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via dei Trilone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L. 800
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1988.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221